

Il processo indiziario come “opera aperta”.

di **Vincenzo Pacileo**

Indaga pure a fondo
Sofocle

*Analizzare, analizzare,
cercare le ipotesi delle ipotesi,
sviscerare il contenuto di
qualsiasi espressione, trovare
cause nei fatti, cause negli effetti*
A.L. Pérez Zelaschi

Sommario. 1. Una analogia possibile. - 2. Genesi del paradigma indiziario. - 3. Il processo indiziario oggi. - 4. Il principio causale. Indizio e sintomo. - 5. Formulare ipotesi. - 6. Tra indizio e sospetto. L'iscrizione della notizia di reato. - 7. Indizio, presunzione, congettura. - 8. Una “fattispecie indiziaria”: sfruttamento lavorativo e presunzioni legali. - 9. Profili oggettivi e soggettivi dell'indizio. - 10. “Indizio” e “prova”. - 11. Indizi e assenze. - 12. I requisiti degli indizi. - 13. I criteri di valutazione degli indizi. - 14. Conclusioni.

1. Una analogia possibile.

Si è detto che il lavoro giudiziario è paragonabile a quello dello storico per la ricerca delle fonti mediate di un fatto passato non riproducibile e la loro interpretazione plausibile, non necessariamente “vera”. Altrettanto si è evocato il raffronto, già più impervio, con il lavoro dello scienziato, quantomeno sotto il profilo metodologico di verifica e falsificazione delle risultanze sulla base dei dati disponibili. È assai meno intuitivo, invece, proporre una similitudine - o almeno una metafora - del processo, in particolare di quello indiziario, come “opera aperta”¹.

Nonostante la problematicità della definizione l’*opera aperta* può essere intesa come l’opera (d’arte) dotata strutturalmente di una proiezione polisemica, tale da non (rin)chiudersi in un preciso senso finale e definitivo, quanto al contrario esporsi programmaticamente ad una *ambiguità* di fondo. Tuttavia – sottolinea Eco – vi sono opere “aperte” in cui, pur consentendo una fruizione libera, nondimeno l’autore le costruisce in modo da darvi un suo orientamento

¹ Il riferimento è a U. ECO, *Opera aperta*, Milano, 1989 (1962).

sotterraneo che in qualche modo condiziona l'interpretazione del fruitore, chiudendo il cerchio dell'opera (e il processo, per sua natura, deve "chiudersi", in un modo o nell'altro).

Ora, può apparire bizzarro un paragone tra processo indiziario e opera aperta, non foss'altro perché quest'ultima categoria riguarda un campo, quello dell'opera d'arte, che sembra alquanto distante e inconferente rispetto al primo. Forse, però, lo è meno se si riconosce che l'immaginazione è una caratteristica che pertiene a entrambi, e che si è sostenuto che il ragionamento causale (di particolare interesse anche per il processo indiziario) si articola su una scala di tre fattori: *vedere, fare e immaginare*, appunto².

Ma vi è un ulteriore aspetto fondamentale che avvicina le due sponde. Come ci insegna la semiotica, l'opera d'arte (e non solo questa, del resto) è un insieme di segni significanti, che però devono essere interpretati. Ora, gli indizi sono, appunto, segni di qualcos'altro, che congruamente interpretati e assemblati possono condurre all'accertamento del fatto ricercato.

Nell'uno e nell'altro caso siamo in presenza di un *denotatum* (l'oggetto materiale dell'opera: un testo, uno spartito, un quadro; i fatti indiziari nel processo) che nel suo insieme è (può essere) in grado di esprimere un oltre, un *connotatum* (il senso dell'opera; la prova nel processo). E si noti in proposito che l'indizio è, etimologicamente, un *index*, cioè qualcosa che "indica", che "rivela", qualcos'altro³.

Non solo. L'opera d'arte definibile come "aperta" presenta un di più di *informazione* rispetto a quella "chiusa", univoca, in quanto nella sua polivalenza permette di estrarre dai suoi significanti un significato più comprensivo che va oltre le tracce, per così dire, grezze dei primi attraverso una *ricostruzione* all'interno del "*campo di probabilità*" che l'opera offre al fruitore⁴. Per parte sua il processo utilizza delle informazioni per pervenire a un accertamento, che però – specie in quello indiziario – non è mai oggettivo, ma si muove all'interno di scelte probabilistiche (di tipo logico).

E non è tutto. Per stabilire la forza comunicativa di un messaggio la teoria dell'informazione si avvale del concetto di entropia, ricavato dalla termodinamica. Esso può essere inteso come la misura di un "*disordine elementare*", che si

² DI GIOVINE, *Vedere e immaginare (controfattuali). Il ragionamento causale nella sentenza Franzese*, in *Riv. it. med. leg.*, 2022, 1028, che cita il filosofo J. Pearl. Sulla immaginazione come guida nel processo indiziario v. anche UBERTIS, *Processo indiziario e valutazione probatoria*, *Diritto & questioni pubbliche*, 2020, 6, www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2020_n20-1/DQ-XX-2020-1_19_ratio_Ubertis.pdf

³ Non è un caso allora che Eco e Sebeok abbiano raccolto in volume una serie di saggi che si occupano del paradigma indiziario e del ragionamento che esso utilizza: ECO e SEBEOK, *Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Pierce*, Milano, 2004 (1983).

⁴ ECO, *Opera aperta*, cit., 93, 95

accresce in ragione della tendenza dei processi naturali a raggiungere uno stato di maggiore "equiprobabilità" (così, nell'urto tra due particelle con velocità diverse è statisticamente più probabile che quella più veloce ceda parte della propria energia cinetica all'altra, piuttosto che il contrario, tendendo a uniformare le velocità relative). Tuttavia, quando si trovano ad agire elementi esterni questi possono portare ad una maggiore "organizzazione" del sistema preso in considerazione, facendo "decretere" l'entropia e creando un ordine di rapporti, prima inesistente, che permette per esempio di identificare nessi di causa-effetto. Se ne trae che «il contenuto informativo di un messaggio è dato dal suo grado di organizzazione; l'informazione è la misura di un ordine, come avviene nel *codice* di una lingua (grammatica, sintassi, morfologia, ecc.)⁵. Informazione e riordino degli elementi raccolti sono a loro volta il tessuto della ricostruzione indiziaria.

2. Genesi del paradigma indiziario.

Il paradigma indiziario ha origini remote, che affondano nella notte dei tempi, dalle orme degli animali selvatici, decifrate dai cacciatori primitivi, all'arte divinatoria di auguri e aruspici dell'antichità che traevano indizi dal volo degli uccelli o da altri fenomeni naturali, agli ambigui responsi oracolari da decifrare, alla semeiotica medica ippocratica, al "metodo morelliano"⁶ di attribuzione dei dipinti antichi, alla filologia, alla archeologia, fino alla psicanalisi freudiana e al racconto poliziesco con Poe e Conan Doyle. Senza dimenticare le piccole inferenze quotidiane, perlopiù fondate su esperienze tramandate e acquisite, come aspettarsi un temporale al cambiare del vento o all'esplosione di un tuono, o leggere una minaccia in un viso adombrato⁷.

Si tratta sempre di portare l'attenzione sui particolari, anche se di per sé apparentemente insignificanti, e che tuttavia possono costituire il tramite per *disvelare* una realtà nascosta.

Tuttavia, almeno idealmente, la primogenitura di un'euristica indiziaria – anche se non ancora giudiziaria – potremmo farla risalire alla tragedia attica, e in particolare all'*Edipo re* sofocleo.

Il suo formidabile e modernissimo congegno agogico si dipana, infatti, attraverso una stringente – necessitata, nel mito – concatenazione di indizi, in cui l'accusatore diventa accusato, e ugualmente il giudice è il condannato. Come cita Ginzburg: «dove trovare questa traccia [*ἄλυσος*] oscura di un antico crimine?»⁸.

⁵ ECO, *Opera aperta*, cit., 99 ss.

⁶ Giovanni Morelli fu storico dell'arte e uomo politico dell'Ottocento. Rivoluzionò la tecnica per stabilire la paternità corretta dei quadri.

⁷ GINZBURG, *Spie. Radici di un paradigma indiziario*, in U. ECO – T.A. SEBEOK (a cura di), *Il segno dei tre*, cit., 97 e passim.

⁸ GINZBURG, *Aristotele, la storia, la prova*, in *Quaderni storici*, Nuova Serie, Vol. 29, No. 85, 10. Si può ricordare anche quest'altro inciso di Edipo: «E non potrebbe questa sola cosa molto svelare».

“Traccia” sì, ma “oscura”, e come tale da decifrare insieme ad altri elementi circostanziali (come il fatto di non essere figlio del re di Corinto, come egli credeva; la testimonianza del pastore che lo aveva raccolto neonato sul monte Citerone; quella del servo di Laio che glielo aveva consegnato per salvarlo da morte certa)⁹.

Un secolo e mezzo più tardi Aristotele tratterà degli indizi come prova nella *Retorica* a proposito della storiografia, distinguendo tra connessioni naturali e necessarie (τεκμήρια) che hanno carattere di certezza, e connessioni fondate su σημεία che tendono soltanto al verosimile/probabile (εἰκός)¹⁰.

La prova indiziaria nel diritto romano è significata come *signum o argumentum*. Si noti la polisemia di tale ultimo termine, che spazia da “argomento” a “prova” fino a “testo” narrativo¹¹.

Nel diritto postclassico e giustiniano gli *indicia* possono supplire alla mancanza di prove rappresentative, purché siano “indubitati”.

Nel diritto intermedio, dominato dal sistema delle prove legali, si arriva ad affermare che gli indizi “approvati” dal diritto non hanno minore forza probatoria (*auctoritas*) dei testi e dei documenti; e perlopiù gli indizi servivano a legittimare la tortura per ottenere la confessione, la regina delle prove¹².

3. Il processo indiziario oggi.

Se su questo sfondo volgiamo lo sguardo al processo indiziario possiamo confermare le affinità con l’*opera aperta*.

Gli indizi sono delle informazioni su fatti passati, ma nella loro frammentazione non sono ancora idonei per accertare una (eventuale) responsabilità per il fatto criminoso imputato. Per attingere questa idoneità devono essere filtrati attraverso un codice (la regola fornita dal secondo comma dell’art. 192 c.p.p.), che permetta di organizzarli, dandogli un senso e una forza probatoria che essi non possedevano nel loro originario stato di entropia.

Un altro spunto interessante è che *significato* di un messaggio e *informazione* del suo contenuto non sono automaticamente sovrapponibili, nel senso che un messaggio ha tanto più *significato* quanto più è probabile e, quindi, prevedibile, ma allora la sua carica informativa è più debole perché non aggiunge nulla a quanto già sappiamo. Viceversa, quanto più il messaggio è *improbabile*, inatteso, tanto più diventa *informativo*¹³.

⁹ Su Edipo e paradigma indiziario v. anche ROSA, *Edipo, la medicina e il “paradigma indiziario”*, in *Medicina nei secoli*, 2009, 1137 ss.

¹⁰ GINZBURG, *Aristotele*, cit., 5 ss.

¹¹ CASTIGLIONI – MARIOTTI, *Il Vocabolario della lingua latina*, Torino.

¹² SCAPINI, *La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale*, Milano, 2001, 12-18.

¹³ ECO, *Opera aperta*, cit., 107-109.

Prendiamo il caso di un furto di materiale commesso senza scasso di notte in una azienda.

Le telecamere di servizio all'una di notte hanno ripreso la presenza di tre soli dipendenti X, Y e Z. Nessun altro soggetto è stato intercettato dal sistema di sicurezza. Y e Z erano assegnati al turno di notte, mentre non lo era X.

In prima battuta tutti e tre i dipendenti sono indiziabili del furto in quanto erano gli unici soggetti presenti sul luogo e hanno avuto la possibilità di sottrarre il materiale.

Da questo punto di vista il *significato* dell'indizio è il medesimo per tutti e tre, ma ciò non è altrettanto vero per quanto riguarda il rispettivo contenuto *informativo*. Infatti, la circostanza che X non avesse ragioni di lavoro per trovarsi in quel luogo a quell'ora, comporta che è *improbabile* che egli avesse un motivo lecito per farlo. In tal modo l'indizio (X si trovava in azienda all'ora del furto) dice qualcosa di più dell'analogo indizio relativo agli altri due; in altri termini è più *informativo*, e come tale più utile alla individuazione del responsabile.

4. Il principio causale. Indizio e sintomo.

È il principio di causalità - modello razionale per eccellenza nella tradizione logico-epistemologica della cultura occidentale - che regge e governa il metodo euristico-indiziario¹⁴, sebbene nella giurisprudenza formatasi su casi indiziari questo riferimento sia solo raramente esplicitato¹⁵, e resti perlopiù sottotraccia. Abbiamo *un* fatto noto da cui ipotizziamo di poter risalire *al* fatto ignoto. Occorre, però, innanzi tutto stabilire se quel fatto può essere considerato realmente come un "indizio", se cioè è l'*effetto* di una (o più) *causa(e)*. In altri termini, se decidiamo che si tratta di un indizio è perché ipotizziamo che quel fatto sia rappresentativo di un altro fatto che l'ha generato. Tipicamente, il repertamento di impronte digitali o tracce di DNA sull'arma del delitto (effetto) permette di formulare l'ipotesi che essa sia stata impugnata dal tale a cui appartengono le impronte o il DNA (causa), secondo un ragionamento di "retroduzione".

¹⁴ RUSSO - ABET, *La prova indiziaria e il "giusto processo". L'art. 192 c.p.p. e la legge 63/2001*, Salerno, 2001, 168, 181.

¹⁵ «...accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto...» (Cass., Sez. VI, 19 maggio 1998, n. 7175, Rv. 211129); «... gli indizi possano essere posti in rapporto di causalità, diretta o inversa, con una molteplicità di cause o di effetti» (Cass., Sez. VI, 25 marzo 1997, n. 1327, Rv. 208892), in *italgiure.giustizia.it* Per parte sua la Procura generale della Corte di cassazione ne fa cenno in una recente relazione: «la platea dei soggetti semplicemente indicati (nell'esposto, querela, denuncia, o altra forma di comunicazione) come intervenuti nel processo causale ipoteticamente generativo del reato ipotizzabile» (*Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*, 19.1.2023, in *www.procuracassazione.it*).

Si noti che la traccia rinvenuta sull'arma può anche suggerire più specificamente che essa sia stata brandita dall'omicida. In questo caso, però, l'inferenza di per sé "corre troppo in avanti".

Si pensi al delitto di Meredith Kercher. Secondo i giudici di primo grado uno degli indizi più pregnanti a carico dei giovani imputati era il rinvenimento di tracce riferibili a Knox su un coltello da cucina repertato presso l'abitazione occupata da Sollecito, ipotizzato come arma del delitto. Il salto logico fu agevolmente individuato dai giudici d'appello in ragione della possibile spiegazione alternativa, cioè che tali tracce fossero state lasciate in tutt'altro contesto domestico, visto che la ragazza frequentava quella casa (a parte la stravaganza di portare in giro il coltello, visto che gli stessi giudici di primo grado avevano escluso che l'omicidio fosse stato premeditato). E qui entra in gioco il metodo di falsificazione per il tramite della plausibile spiegazione alternativa del fatto secondo il modello Franzese¹⁶, che impedisce di aderire alla conclusione accusatoria ogni volta che si presenta.

La diagnosi medica risponde al medesimo modello euristico, operando attraverso sintomi/indizi¹⁷.

Già l'etimo è significativo: διάγνωσις è un composto di διά (attraverso, per mezzo di) e γνῶσις (conoscenza), cioè una conoscenza che non è data immediatamente, ma si acquisisce attraverso un procedimento/percorso ri-costruttivo.

Nel caso della medicina sono in primo luogo i sintomi del paziente¹⁸ che permettono di formulare una prima ipotesi di una specifica malattia in base alla loro esistenza, se concorda con quella malattia, e in assenza di altri sintomi che lascerebbero, invece, pensare a una malattia diversa.

Come è stato detto: «Fare diagnosi significa organizzare un insieme di informazioni (sintomi, segni, esami strumentali) in una struttura concettuale significativa per prendere una decisione pratica. [...] ("*dia-gnosis*" è un sapere che separa)»¹⁹.

¹⁶ Cass., Sez. U, 10 luglio 2002, n. 30328, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁷ «l'*investigazione* inizia con la manifestazione di un problema (i sintomi di una patologia), il quale viene trattato esattamente come un *caso di un delitto*. L'attività di *problem solving* assume la forma di un'*inchiesta* in cui il *detective* tenta di cogliere i segnali e di ricostruire l'andamento dei fatti» (CATINO- PESENTI CAMPAGNONI-LOCATELLI, *I ragionamenti inferenziali nella gestione delle emergenze*, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, 438).

¹⁸ La semeiotica clinica ha una ascendenza remota già in Mesopotamia, e poi nella medicina ippocratica del V sec. a.C. A tale proposito sono state notate le similarità tra il metodo ippocratico e quello indagatorio di Edipo. Pare anche che Sofocle tenesse in casa una statua di Asclepio/Esculapio, semidio e guaritore (ROSA, *Edipo*, cit.).

¹⁹ COLLECCHIA, *La diagnosi medica: una costruzione di senso. Uno scambio intersoggettivo di attribuzione di significato e interpretazione dei dati*, in *www.meer.com/it*, 2021.

In sintonia con l'idea di una conoscenza che procede separando, si è aggiunto che «per diagnosticare dobbiamo eminentemente scegliere, cioè selezionare e discriminare positivamente i dati, le informazioni e le congetture connesse»²⁰.

Sempre a proposito della diagnosi si è distinto tra una tradizionale diagnosi «lineare» e un'altra «strategica».

La prima adotta un percorso secondo cui, se si ipotizza che il paziente P sia affetto dalla malattia M, gli esami di laboratorio dovranno restituire un certo segno S, altrimenti l'originaria ipotesi diagnostica dovrà essere dismessa.

Il modello strategico opera, invece, «combinando e ridislocando schemi, modelli, reperti mnestici, sensazioni, emozioni, esperienze pregresse e cognizioni nello sforzo proteso a favorire spiegazioni di un evento o di un fenomeno»²¹.

Tutto questo richiama chiaramente il procedimento investigativo attraverso il quale la scelta di segni rilevanti, la loro proiezione in chiave causale, il loro accrescimento o il loro abbandono, la loro coerente combinazione, possono infine di svelare il fatto ignoto.

A sua volta la "diagnosi differenziale", cioè il procedere per eliminazione delle ipotesi diagnostiche non corroborate o smentite da ulteriori informazioni, in modo tale che «Ogni previsione di fatto costringe il quadro originario delle ipotesi diagnostiche ad allargare il campo delle informazioni, degli schemi esplicativi, dei dati e dei modelli diagnostici compatibili. E così riparte il processo elicoidale che dà senso al continuum della decisione diagnostica»²², presenta concettualmente il medesimo incedere praticato in una indagine indiziaria.

D'altra parte, come la clinica ha natura idiografica²³, altrettanto vale per l'investigazione indiziaria: il processo penale si occupa del *particolare*, non degli *universali*.

Se poi la diagnosi è inizialmente frutto di una intuizione immaginativa²⁴ da vagliare attraverso l'accumulo di informazioni pertinenti, non diversamente l'euristica indiziaria principia di regola da una analoga abduzione.

E ancora, in entrambi i casi si dipana un processo *argomentativo*²⁵, fondato sull'osservazione, filtrata, però, attraverso l'esperienza e le conoscenze scientifiche come quadro di riferimento e di convalida.

²⁰ MARGIOTTA, *La diagnosi come paradigma indiziario. Una strategia euristica per la ricerca educativa e formativa*, in www.iris.unive.it, 187.

²¹ MARGIOTTA, *La diagnosi*, cit., 183-185.

²² MARGIOTTA, *La diagnosi*, cit., 225.

²³ GIARRETTA – FEDERSPIL, *Il procedimento clinico. Analisi logica di una diagnosi*, Padova, 1998, 1, 91.

²⁴ GIARRETTA – FEDERSPIL, *Il procedimento clinico*, cit., 4, 84-85. In questo senso v. anche: CATINO- PESENTI CAMPAGNONI-LOCATELLI, *I ragionamenti inferenziali*, cit., 435.

²⁵ Per la clinica v. G. GIARRETTA – G. FEDERSPIL, *Il procedimento clinico*, cit., 5.

5. Formulare ipotesi.

Di fronte a un fatto che deve essere spiegato o, se si vuole, di fronte a un effetto (un fatto) di cui non si conosce la causa, non resta che formulare delle ipotesi che possano portare a scoprire la causa, cioè la spiegazione di quel fatto, intesa sia – oggettivamente – come fatto di reato nel nostro caso, sia – soggettivamente – come individualizzazione nominativa di chi ne è l'autore.

Ma come si arriva a immaginare l'ipotesi, intanto quella di partenza?

La partenza non può che avviarsi da una circostanza contingente: senza un *fatto* è impossibile avanzare alcuna ipotesi, perché non si può speculare sul nulla.

Sul piano degli strumenti logici di interpretazione dei fatti si è soliti sostenere che l'abduzione è «la prima inferenza»²⁶ della catena inferenziale che conduce alla spiegazione. In realtà l'ipotesi abduttiva deve fondarsi su qualcosa di anteriore (le cognizioni pregresse²⁷), ossia la massima d'esperienza induttiva (prima premessa) su cui solo può innestarsi l'abduzione (seconda premessa)²⁸.

Come si parla di "circolo ermeneutico", per indicare lo scambio reciproco fatto-fattispecie e fattispecie-fatto, al fine di dare la corretta veste giuridica a quel fatto, così si può vedere all'opera un "circolo euristico" fatto-ipotesi e ipotesi-fatto, per trovare una spiegazione di questo.

Nel procedimento penale l'ipotetico collegamento tra effetto e causa si fonderà, perlopiù su massime d'esperienza.

Se viene rinvenuto un cadavere in un bosco, potrò ipotizzare alternativamente che la causa del decesso sia naturale ovvero che sia omicidiaria, o ancora conseguenza di suicidio. Così, disporrò un'autopsia che certifichi le cause della morte. Se non avessi formulato alcuna ipotesi, mi sarei privato della possibilità di trovare una spiegazione dell'evento. Oppure potrei dare per scontato che la morte sia di origine naturale, evitando qualsiasi specifico accertamento, il che significa che avrei comunque formulato un'ipotesi, quantunque solo implicita.

Se la guardia di finanza segnala la scarsa coerenza tra le fatture passive ricevute da un'impresa rispetto all'attività svolta, potrò formulare l'ipotesi che si tratti di fatture per operazioni inesistenti per detrarre l'IVA, e quindi procedere ai relativi approfondimenti.

Se, invece, l'organo di controllo muova dubbi sulle fatture attive emesse dall'impresa, per esempio in ragione della apparente inconciliabilità con i suoi volumi di produzione, potrò sospettare una frode per migliorare il bilancio, e procedere di conseguenza.

²⁶ Come sostiene Tuzet (TUZET, *La prima inferenza. L'abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto*, Torino 2006, 3).

²⁷ BERTOLINO, *Prove neuro-psicologiche di verità penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 6, 1-2, <https://archiviodpc.dirittoopenaleuomo.org/d/1987-prove-neuro-psicologiche-di-verita-penale>

²⁸ CHERUBINI, *Trappole cognitive nel ragionamento giudiziario*, in *Cass. pen.*, 2007, 3, 1355.

Si parte, quindi, dalla possibile "causale" (indicata più frequentemente come "movente"): «Il movente esiste sempre. A noi spetta soltanto di scoprirlo»²⁹.

Immaginiamo un caso di omicidio in cui all'inizio non si reperisca alcun dato informativo che possa orientare le indagini. A seconda delle circostanze si immaginerà un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata, la sanzione per un debito di gioco non pagato, una vendetta per gelosia, ecc., sulla base della regola di esperienza secondo cui normalmente ogni azione umana è determinata da un obiettivo o da una reazione razionale o emotiva. Sarà, invece, assai problematico anche solo orientare le indagini quando l'omicidio sia stato, non soltanto casuale (un litigio), ma addirittura "gratuito", cioè non mosso da ragioni apparenti.

Comunque, in generale – nonostante che talvolta si sia dichiarata «ormai ripudiata la teoria del cui prodest»³⁰ – si ammette che il movente costituisca un indizio, purché certo grave e preciso, anche se da solo non sufficiente a motivare la condanna³¹.

Piuttosto, esso rappresenta un «elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto – l'attribuibilità del crimine all'imputato»³². In ogni caso, non è essenziale l'individuazione di un movente per addivenire alla affermazione di responsabilità³³.

6. Tra indizio e sospetto. L'iscrizione della notizia di reato.

Nel codice non esiste una definizione di "indizio". Neppure aiutano i criteri di cui all'art. 192, co. 2, c.p.p., sia perché quelli di "precisione" e "gravità" (la "concordanza" esula da questo contesto semantico riguardando la complessiva valutazione degli indizi) implicano semplicemente che possano esistere "indizi" non precisi e non gravi, sia perché vi sono disposizioni che citano gli indizi di reità senza ulteriori specificazioni (art. 63, co. 1, c.p.p. relativo alle dichiarazioni indizianti; art. 335, co. 1-bis, c.p.p. relativo alla iscrizione della persona indiziata, con formulazione sostanzialmente sovrapponibile a quella dell'art. 335, co. 1, ul. pt., c.p.p. ante riforma del d.lgs. 150/2022; art. 220 disp. att. c.p.p. quando gli indizi

²⁹ Da un episodio della serie Tv americana *Colombo*.

³⁰ Cass., Sez. U., 30 ottobre 2003, n. 45276, paragrafo 7.7.2. (omicidio Pecorelli), in *italgiure.giustizia.it*.

³¹ Cass., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 29877; Cass., Sez. I, 30 marzo 2010, n. 14182, Rv. 246752, in *italgiure.giustizia.it*.

³² Cass., Sez. U., 30 ottobre 2003, n. 45276, cit., par. 3. Conf. Cass., Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 813/2017, Rv. 269287; Cass., Sez. I, 20 aprile 2012, n. 17548, Rv.252889, in *italgiure.giustizia.it*

³³ Cass., Sez. I, 8 gennaio 2015, n. 25199, Rv. 263922; Cass., Sez. I, 25 novembre 1996, n. 11074, Rv. 206233, in *italgiure.giustizia.it*.

di reato emergano nel corso di attività ispettiva o di vigilanza). Piuttosto il significato dell'indizio è ricavabile, ma pur sempre in via interpretativa, *in negativo*. Il termine di paragone, come enucleato dalla giurisprudenza, è il "sospetto". In altre parole, l'indizio è qualcosa di più del mero sospetto.

Così, l'omessa interruzione dell'esame del dichiarante di cui all'art. 63 c.p.p. rileva in presenza di «indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante»³⁴. L'iscrizione della notizia di reato a carico di un soggetto deve avvenire quando esistono indizi che, «pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, non devono essere meri sospetti di coinvolgimento nel reato, ma devono avere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita ad una persona»³⁵. È solo «Nel momento in cui emergono indizi di reato, e non meri sospetti, [che] occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.»³⁶.

Pertanto, neppure del "sospetto", termine che compare nel codice solo come una delle cause che consentono la rimessione del procedimento ad altra sede (art. 45 c.p.p.), e al fine di disporre l'autopsia (art. 116, disp. att., c.p.p.), si ha una definizione in positivo. La differenza è quindi di grado³⁷, e pertanto sfumata e soggettiva.

Ma la differenza tra indizio e sospetto è anche di ordine concettuale: l'indizio, per essere tale, deve possedere un legame di concretezza con il fatto da provare, che manca al semplice sospetto. Infatti, l'indizio esibisce un rapporto di

³⁴ Cass., Sez. U, 23 aprile 2009, n. 23868, Rv. 243417. Conf. Cass., Sez. U., 25 febbraio 2010, n. 15208, Rv. 246581; Cass., Sez. II, 2 ottobre 2008, n. 39380 Rv. 241867; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 6617, Rv. 239362, in www.italgiure.it.

³⁵ Cass., Sez. I, 11 luglio 2024, n. 36918, Rv. 287130; Conf. Cass., Sez. U., 25 giugno 2025, n. 32583; Cass., Sez. U., 25 giugno 2025, n. 32584; Cass., Sez. U, 21 giugno 2000, n. 16, Rv. 216248; Cass., Sez. U., 24 settembre 2009, n. 40538, in www.italgiure.it.

³⁶ Cass., Sez. III, 10 aprile 1997, n. 4432, Rv. 208030, in www.italgiure.it. Più precisamente: «il significato dell'espressione "quando...emergano indizi di reato" - contenuta nell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. [...] deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art.192 cod. proc. pen., bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata», con la successiva precisazione che deve trattarsi di «semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile sotto il profilo penale» (Cass., Sez. U, 28 novembre 2001, n. 45477, in www.italgiure.it). Nel senso che occorre la probabile riferibilità del fatto di reato ad uno specifico soggetto quando se ne assumono le dichiarazioni, affinché operino le garanzie di cui all'art. 63 c.p.p., v. Cass., Sez. III, 25 maggio 2026, n. 18659, in italgiure.giustizia.it/sncass/

³⁷ UBERTIS, *Sistema di procedura penale. I) Principi generali*, Milano, 2023, 80.

presupposizione con il fatto da accertare, nel senso che quest'ultimo presuppone – o si assume che presupponga – l'altro, o se si preferisce un nesso logico³⁸.

Per esempio, il furto presuppone la presenza del ladro nel luogo dove il bene è stato sottratto. Quindi l'accertata presenza del ladro sul posto costituisce indizio a suo carico (diversamente per il concorrente morale o il ricettatore). Al contrario, «il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova»³⁹. Però anche questo dato fattuale (la presenza) potrebbe non essere ancora sufficiente come "indizio" (per esempio per iscrivere la notizia di reato a suo carico) fino a che non venga chiarita la ragione per la quale il tale si trovava *in loco* (nell'esempio del furto in azienda, prima di sapere che X non era di turno, elemento maggiormente qualificante, si sapeva solo che era un dipendente dell'azienda, il che potrebbe di per sé rappresentare una giustificazione della sua presenza).

È, quindi, evidente l'importanza della corretta classificazione come "indizio" di un elemento informativo acquisito all'indagine ben prima della sua valutazione come "prova" (artt. 192 e 533 c.p.p.), e ciò per finalità di garanzia del diritto di difesa, la cui inosservanza si sostanzia nella inutilizzabilità dell'atto o degli atti (per esempio in caso di retrodatazione dell'obbligo di iscrizione: art. 335-*quater* c.p.p.).

Un caso classico in cui il pubblico ministero è combattuto dal dubbio se abbia o meno l'obbligo di iscrivere la notizia di reato è quello della responsabilità medica, in particolare nel caso in cui il paziente sia deceduto nel corso di un intervento chirurgico. La problematicità è dovuta al fatto che l'intervento richiede la partecipazione di una molteplicità di soggetti: il chirurgo, l'anestesista, lo/gli specialista/i, l'infermiere; e per ciascuna di queste categorie i partecipanti possono essere plurimi.

La giurisprudenza è orientata nel senso (formalmente corretto) che l'avviso di cui all'art. 360 c.p.p. deve essere dato «solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale»⁴⁰. E nella specie si è escluso che ricorresse il caso in quanto «del tutto equivoche e prive di valenza indiziaria nei suoi confronti [del ricorrente] si profilavano le circostanze che la persona offesa fosse deceduta mentre era ricoverata presso l'Ospedale di Colleferro, che il [...] era uno dei sanitari che aveva

³⁸ Per Cass., Sez. I, 20 settembre 1995, n. 4457, Rv. 202510, in *italgiure.giustizia.it*: «è immanente nell'indizio la presenza di un nesso con il fatto da provare».

³⁹ Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 5209/2021, Rv. 280408. Conf. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 17231, Rv. 279168, in *italgiure.giustizia.it*.

⁴⁰ Conf. Cass., Sez. IV, 23 febbraio 2010, Rv.247347; Cass., Sez.I, 25 febbraio 2015, Rv.263858; Cass., Sez. IV, 21 giugno 2012, Rv.253564, in *italgiure.giustizia.it*.

avuto in cura [...] e che era stata presentata una denuncia penale da parte dei familiari, peraltro non direttamente nei suoi confronti»⁴¹, di talché gli indizi individualizzanti erano insorti solo a seguito dell'espletamento dell'autopsia.

D'altra parte, per ritenere l'obbligo dell'avviso, e quindi a monte l'iscrizione di taluno come indagato, la giurisprudenza ha talvolta evocato i «consistenti sospetti di reato»⁴². Cosicché il pubblico ministero può trovarsi nel dilemma se iscrivere il tale perché ha partecipato all'intervento con esito infausto, esponendolo affrettatamente e impropriamente al danno di pregiudizi alla sua intima tranquillità e alla onorabilità reputazionale, ovvero correre il rischio di vedere invalidati i risultati dell'accertamento tecnico a causa di una futura interpretazione del giudice sulla non tempestività dell'iscrizione.

Anche la Procura generale della Corte di cassazione ha sottolineato la problematicità dell'individuare la soglia al di sopra della quale sussiste obbligo di iscrizione, specie quando siano coinvolte responsabilità da posizione di garanzia o attività di *équipe*, concludendo che «l'iscrizione nel registro delle persone note presuppone la sussistenza di elementi tali da poter riferire il fatto iscritto ad un soggetto determinato. Tale riferibilità, peraltro, non deve fondarsi su basi meramente ipotetiche o probabilistiche, ma deve trovare un aggancio in elementi di fatto capaci, attraverso il ricorso a massime di esperienza, di condurre ad un giudizio circa l'imputabilità soggettiva del fatto storico ipotizzato. [...] Laddove ciò non sia possibile, come avviene nel caso in cui, al momento della iscrizione, il fatto possa astrattamente essere attribuito a più soggetti, sia pure nell'ambito di una platea circoscritta (come avviene nel caso dei procedimenti per colpa medica) sembra preferibile iscrivere il procedimento a carico di ignoti»⁴³.

Se il codice di rito fa discendere determinati effetti dal "sospetto" in due soli casi come sopra accennato (di cui uno è squisitamente processuale: la rimessione), abbonda, invece, l'utilizzo del sintagma "fondato motivo"⁴⁴.

La differenza terminologica con l'"indizio" lascia intendere che si è qui in presenza di un elemento di forza persuasiva inferiore, e tuttavia – si deve ritenere – maggiore del semplice "sospetto", anche in ragione delle conseguenze in chiave di acquisizione probatoria dell'attività in tal modo consentita.

⁴¹ Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 20093, Rv. 281175, in *italgiure.giustizia.it*.

⁴² Cass., Sez. I, 8 giugno 2004, n. 37072, Rv. 229970, in *italgiure.giustizia.it*.

⁴³ Procura generale della Corte di cassazione, *Primi orientamenti*, cit., 9, 11.

⁴⁴ Art. 103, co. 6 c.p.p. per il sequestro presso il difensore; artt. 247, co. 1 e 352, co. 1 c.p.p. per le perquisizioni; artt. 254, co. 1 e 353, co. 2 c.p.p. per il sequestro di corrispondenza; art. 255, co. 1 c.p.p. per il sequestro presso banche; art. 256-bis, co. 3 c.p.p. per l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza; artt. 266 co. 2 e 267, co. 2 c.p.p. per le intercettazioni; art. 359-bis, co. 2 c.p.p. per il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi; art. 364, co. 5 c.p.p. per procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto prima del termine; art. 392, co. 1 c.p.p. per i casi di incidente probatorio.

Di uso frequente in giurisprudenza è il ricorso terminologico al "*fumus*" di reato come condizione legittimante determinate attività, come il sequestro probatorio⁴⁵ o preventivo⁴⁶.

Anche in questo caso non si è in presenza di un sospetto⁴⁷, ma di qualcosa che convalida l'*ipotesi* accusatoria, come talvolta è stato esplicitato, «pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali»⁴⁸. O, in altri termini, la valutazione del "*fumus commissi delicti*", nella specie quale presupposto del sequestro preventivo, «non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa»⁴⁹.

7. Indizio, presunzione, congettura.

Nel linguaggio comune "presumere" ha spesso una connotazione negativa, nel senso di supporre qualcosa senza prove⁵⁰. Il sostantivo "presunzione" significa, tra l'altro, «Fiducia eccessiva nelle proprie capacità, alta ed esagerata opinione di sé»⁵¹, ovvero una autostima che non ha base su corrispondenti doti reali.

In campo giuridico la "presunzione di innocenza" (di non colpevolezza) è un principio assiomatico, che non ha bisogno di dimostrazione perché è sancito in

⁴⁵ Da ultimo, *ex multis* v. Cass., Sez. VI, 12 marzo 2025, n. 23344, Rv. 288294; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2025, n. 12518, Rv. 287807; Cass., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 14039, Rv. 278994, *italgiure.giustizia.it*.

⁴⁶ Da ultimo, *ex multis* v. Cass. Sez. VI, 25 novembre 2025, n. 41150, Rv. 289042; Cass., Sez. VI, 8 luglio 2025, n. 32509, Rv. 288764, in *italgiure.giustizia.it*.

⁴⁷ ANGELETTI, *Il processo indiziario: indizio, sospetto e congettura al vaglio della giurisprudenza di legittimità*, Torino, 2021, 21.

⁴⁸ Cass., Sez. IV, 3 aprile 2024, n. 20341, Rv. 286366. V. anche per es. Cass., Sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10344/25, Rv. 287719; Cass., Sez. II, 3 luglio 2024, n. 28587, Rv. 286727, in materia di sequestro preventivo su addebito di ricettazione, in *italgiure.giustizia.it*.

⁴⁹ Cass., 26 febbraio 2024, n. 8152, Rv. 285966, in *italgiure.giustizia.it*.

⁵⁰ Come potrebbe anche suggerire l'origine della parola da *prae-sumere* come *prendere prima, anticipare*. Secondo Menochio, giurista del XVI sec., «*praesumptio, id est ante et sumptio, quae ante legitimas probationes aliquid sumit pro vero*», in *De Praesumptionibus, Conjecturis, Signis Et Indiciis Commentaria*, cit. in LI VECCHI, *Rischi e pericoli del processo indiziario*, in *Riv. pen.*, 1992, p. 329).

⁵¹ Vocabolario *on line* Treccani.

Costituzione, e che può essere superato solo da elementi contrari dimostrativi di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il fatto che il termine "presunzione" sia spesso adoperato in materia di misure di prevenzione è significativo di uno scostamento – verso il basso – rispetto a quanto occorre per il giudizio di colpevolezza.

Sono di natura non dimostrativa del caso concreto, anche se pur sempre fondate su generali massime di esperienza, le presunzioni legali, che si rinvergono anche in penale, come a proposito della obbligatoria applicazione della custodia in carcere per alcuni reati (e infatti la giurisprudenza parla in proposito di "presunzione"), salva la dimostrazione dell'assenza (assoluta) di esigenze cautelari.

Talvolta, le presunzioni legali previste in altri rami dell'ordinamento possono valere come indizi: «Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé sole fonte di prova della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, hanno un valore indiziario sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti" idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a giustificare l'applicazione di una misura cautelare reale»⁵².

In varie occasioni si sono assimilate le presunzioni a «semplici congetture»⁵³.

L'uso che la giurisprudenza fa del termine "congettura" ha, dunque, perlopiù una implicazione negativa, e infatti l'inferenza dal fatto noto a quello ignoto non deve

⁵² Cass., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 26274, Rv. 273318. Conf. Cass., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 30890, Rv. 264251, in *italgiure.giustizia.it*.

⁵³ Per es.: Cass., Sez. V, 10 febbraio 2021, n. 5209, Rv. 280408: «il "sospetto" si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l'indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova» (conf. Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 17231, Rv. 279168); Cass., Sez. II, 28 ottobre 2009, n. 43923, Rv. 245606: «Gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture perché sono costituiti da fatti ontologicamente certi»; Cass., Sez. I, 12 maggio 2006, n. 35797, Rv. 234980, a proposito degli indici da cui inferire l'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione di reato, che devono «assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica»; Cass., Sez. I, 11 marzo 1999, n. 2087, Rv. 213827: «il ritardo nell'iscrizione non è concetto che possa assumersi in via di semplice presunzione, ma è un dato che consegue unicamente alla concreta verifica circa il momento in cui il pubblico ministero ha acquisito gli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona, in termini di ragionevole determinatezza»; Cass., Sez. II, 8 settembre 1994, n. 3683, Rv. 199288: «non essendo consentito al giudice di fondare la sua opzione su mere presunzioni o congetture o, comunque, su dati equivoci o di scarsa significanza» (Conf. Cass., Sez. II, 1 settembre 1994, n. 3656, Rv. 199255); Cass., Sez. VI, 19 settembre 2013, n. 39977, Rv. 256611, secondo cui il superamento della dose media giornaliera di stupefacente non è idonea a costituire presunzione di destinazione allo spaccio, quanto piuttosto di mero indizio, da valutare unitamente ad altre circostanze, in *italgiure.giustizia.it*.

essere, appunto, una "congettura" per essere spendibile nel ragionamento probatorio⁵⁴.

In realtà, già nella dottrina giuridica medievale e post-medievale la congettura aveva il significato etimologico di "*connexura*" o di "*colligatura*", ossia di quel legame tra indizio e fatto storico che costituiva valida fonte di presunzione, intesa come *verosimilis* conclusione che approssima la *veritas*: «*praesumptio est rei dubiae rationabilis coniectura*». E nell'Ottocento i giuristi ritenevano che la prova congetturale o indiziaria fosse idonea a garantire «tutte quelle verità di cui noi siamo moralmente capaci», secondo un criterio di probabilità graduabile a seconda di una casistica studiatamente costruita per comprendere tutte le situazioni prefigurabili⁵⁵. E così in medicina – che, come si è visto, adotta un paradigma indiziario analogo alla prova indiziaria in penale – la diagnosi è, positivamente, una "congettura", se si considera che «la diagnosi come universo probabilistico e come spazio euristico ad esplicita trama congetturale e strategica, [...] consente di portare la nostra argomentazione a caratterizzare la decisione diagnostica come una forma esperta e peculiare di giudizio pratico»⁵⁶.

In estrema sintesi, occorre ancora ricordare che l'evocazione delle "congetture" è il "grimaldello" attraverso il quale la Cassazione si legittima a compiere la valutazione della logicità della motivazione (a cui sono, invece, estranee le massime di esperienza), attraverso lo strumento giuridico dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.; con la conseguenza di un approfondimento sull'accertamento *in fatto*, che è altrimenti precluso al giudice di legittimità⁵⁷.

In realtà, le presunzioni sono niente altro che «le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato» (art. 2727 c.c.), cioè sono propriamente "indizi" (nel caso delle c.d. "presunzioni semplici")⁵⁸.

⁵⁴ In dottrina per la netta separazione tra "indizio" e congettura" v. per es.. BELLAVISTA, *Indizi*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, Milano, 1971, 229. Altri, invece, utilizza correttamente il termine "illazione" – che pure nel linguaggio sconta una valenza soggettivistica – nel senso etimologico di "inferenza" (essendo "*illatus*" il participio passato di "*inferre*"): GIANTURCO, *La prova indiziaria*, Milano, 1958, 151; BATTAGLIO, «*Indizio*» e «*prova indiziaria*» nel processo penale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, *passim*.

⁵⁵ ROSONI, *Quae singula*, cit., 115,116

⁵⁶ MARGIOTTA, *La diagnosi*, cit., 217.

⁵⁷ Per es. v. Cass., Sez. I, 30 aprile 2021, n. 16523, Rv. 281385; Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118, Rv. 261992, in *italgiure.giustizia.it*.

⁵⁸ Cass., Sez. III, 21 settembre 2022, n. 42916, Rv. 283705, in *italgiure.giustizia.it*. In dottrina si è rivendicata la distinzione tra indizio e presunzione semplice in quanto il primo è il fatto oggetto di inferenza, mentre la presunzione è la conseguenza logica che se ne ricava (FERRAIOLI, *Presunzione (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1986, 311-312), come del resto la definisce l'art. 2727 c.c., ovvero il ragionamento inferenziale (TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, V, 83; il quale, peraltro, subito dopo utilizza il termine «prova presuntiva o indiziaria» come equivalenti).

Come è noto, esiste una regola di valutazione che deve essere seguita dal giudice civile per ricavare dal fatto noto la prova del fatto ignoto, secondo la quale egli «non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti» (art. 2729 c.c.). Ed è questa la regola, richiamata espressamente dalla *Relazione illustrativa* al nuovo codice di rito, che è stata ripresa dall'art. 192, co.2, c.p.p. a proposito della prova indiziaria penale⁵⁹.

Tuttavia, in giurisprudenza si rinvengono *topoi* presuntivi che hanno talvolta il sapore di una certa apoditticità.

Mentre si conviene che l'alibi "fallito" sia privo di qualsiasi valore indiziante⁶⁰, diversamente si ritiene per l'alibi "falso", cioè surrettiziamente costruito⁶¹, anche se si riconosce che tale indizio va poi calato nel concreto contesto del caso⁶². Infatti, anche l'innocente, che ritenga di essere stretto da circostanze che potrebbero denotarne la colpevolezza, può cercare un'estrema scappatoia difensiva nella creazione artificiosa dell'alibi.

Altrettanto si potrebbe dire a proposito del valore presuntivo della fuga avvenuta prima della conoscenza di essere accusato, diversamente dalla fuga di chi, a conoscenza di un provvedimento di cattura, vuole sottrarsi alla carcerazione cautelare, anche se non colpevole⁶³.

E ancora nel caso di quella giurisprudenza che, almeno in passato, ha ritenuto che la bancarotta fraudolenta per distrazione sia dimostrata anche dall'esistenza di un disavanzo di gestione non giustificato da ordinarie operazioni economiche⁶⁴, sebbene in verità la giurisprudenza più recente sembri non prendere espressamente posizione, magari osservando che nel caso dedotto in giudizio vi erano stati specifici atti distrattivi di beni patrimoniali⁶⁵.

⁵⁹ Tale riferimento non è del tutto condiviso dalla dottrina, che ha negato la perfetta trasponibilità della regola dal civile al penale, in quanto solo nel primo la presunzione opera anche se non viene contestata dalla controparte (SCAPINI, *La prova per indizi*, cit., 109).

⁶⁰ Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 15255, Rv. 278878; Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118, Rv. 261993; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663, Rv. 258720, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶¹ Cass., Sez. II, 4 febbraio 2004, n. 11840, Rv. 228386; Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118, Rv. 261993; Cass., Sez. II, 4 luglio 1995, n. 10141, Rv. 202766; Cass., Sez. I, 10 giugno 1982, n. 11159, Rv. 156291, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶² Cass., Sez. un., 22 febbraio 1993, n. 1653, Rv. 192470, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶³ Cass., Sez. II, 17 luglio 2019, n. 44589, peraltro nel caso peculiare della valutazione degli indizi a fini cautelari. Conf. Cass., Sez. II, 11 dicembre 1987, n. 8887, Rv. 179084, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶⁴ Cass., Sez. V, 28 gennaio 1985, n. 4055, Rv. 168916. Conf. Cass., Sez. V, 27 gennaio 1984, n. 764, Rv. 162388; Cass. Sez. V, 7 aprile 1983, n. 4877, Rv. 159217; Cass., Sez. V, 12 maggio 1980, n. 9948, Rv. 146105, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶⁵ Cass., Sez. V, 13 settembre 2023, n. 37408, in *italgiure.giustizia.it*.

Non si può, però, mancare di osservare che in tutte le ipotesi evidenziate si fa uso di massime di esperienza secondo l'*id quod plerumque accidit*, solo che si tratta di inferenze deboli, ove non sostenute da altri elementi, con i quali – se esistenti – quelle circostanze indiziarie potrebbero concorrere in una valutazione complessiva di responsabilità più stringente.

Più radicalmente apodittica è la presunzione del “non poteva non sapere” in relazione all’elemento psicologico asseritamente doloso dell’imputato, che ha segnato un certo orientamento della giurisprudenza⁶⁶. Vizio di ragionamento sopravvissuto nel tempo, se è vero che ancora ultimamente la Cassazione ha dovuto stigmatizzarlo con l’annullamento della sentenza di merito, la quale aveva affermato la responsabilità dell’amministratore di diritto per illeciti riconducibili alla società sulla base dell’osservazione che «sembra implausibile ritenere che l’imputato non fosse a conoscenza dell’operazione in questione, posta in essere a nome della società da lui amministrata dal socio e zio dell’appellante»⁶⁷. E altrettanto è avvenuto in tema di imputazione di bancarotta, in cui il giudice di merito aveva fatto applicazione del «principio — estraneo al nostro ordinamento penale — del “non poteva non sapere”»⁶⁸.

Insomma, non sono ammesse scorciatoie logiche, sganciate da esplicativi segni indizianti.

Così come è ritenuta inammissibile la c.d. “*praesumptio de praesumpto*”, ossia la derivazione di una inferenza da altra inferenza precedente. In altri termini, si tende ad escludere la validità di una “catena di inferenze” sulla base di indizi dipendenti l’uno dall’altro⁶⁹.

Tale esclusione è stata spesso ritenuta nel processo civile⁷⁰, salvo ammetterne talvolta la legittimità nel caso in cui la seconda inferenza si basi su una presunzione legale⁷¹.

Non diversamente l’esclusione ha colpito anche l’ambito delle prove penali, perlopiù sulla base della considerazione che la duplicità di inferenza

⁶⁶ Emblematica la vicenda del Banco Ambrosiano di cui a Cass., Sez. V, 22 aprile 1998, n. 8327, in *italgiure.giustizia.it*. In senso fortemente critico di questa presunzione v. IACOVIELLO, *Il falso in bilancio nei gruppi di società: come il processo penale modifica il diritto penale*, in *Cass. pen.*, 1998, 3151 ss. (in particolare. 3161-3162).

⁶⁷ Cass., Sez. II, 23 gennaio 2024 n. 2885, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶⁸ Cass. 30 settembre 2025, n. 36575, in *italgiure.giustizia.it*.

⁶⁹ «l’indebita proliferazione degli indizi (*praesumptio de praesumpto*) è fallace perché diluisce la valenza sintomatica di un indizio», minandone il requisito della precisione (COSTANZO, *Deduzione naturale e illogicità manifesta nelle argomentazioni giudiziarie*, in *www.giustiziainsieme.it*, 2020, 8).

⁷⁰ *Ex multis* v. Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1278, Rv. 652469. Conf. Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2015, n. 12866, Rv. 635888; Cass. civ., Sez. I, 3 maggio 2007, n. 10208, Rv. 597408; Cass. civ., Sez. I, 9 aprile 2002, n. 5045, Rv. 553601, in *italgiure.giustizia.it*.

⁷¹ Cass. civ., Sez. V, 24 luglio 2013, n. 17953, Rv. 628824, in *italgiure.giustizia.it*.

contraddirebbe la caratteristica fondamentale che l'indizio deve possedere per risalire al fatto ignoto da provare, cioè la certezza⁷².

Un ulteriore argomento contrario potrebbe basarsi sulla teoria della "probabilità composta". Infatti, se il prodursi di un evento deriva congiuntamente da due cause indipendenti tra loro, la probabilità dell'evento - pari al prodotto delle probabilità delle cause - è minore di quanto sarebbe se la causa fosse una soltanto. In altri termini, la probabilità finale diminuisce a mano a mano che aumentano le cause ovvero, nel nostro caso, le inferenze⁷³. Peraltro, sebbene si sia talvolta tentato di trasferire il calcolo probabilistico nella valutazione delle prove⁷⁴, il procedimento logico-argomentativo che vi presiede non riesce a trarre vantaggio da simili strumenti in ragione della sua natura non formalizzabile e non statistica, a parte la difficoltà concettuale e matematica della loro applicazione⁷⁵. Un ulteriore limite alla praticabilità della doppia presunzione/inferenza potrebbe risiedere in una occulta violazione del contraddittorio, nel senso che una volta ritenuto dal giudice accertato un fatto sulla base della prima presunzione, l'ulteriore inferenza potrebbe essere data per scontata, sottraendosi alla dialettica delle parti⁷⁶.

Nonostante tutte le obiezioni possibili, almeno nel processo civile la giurisprudenza più recente tende ad abbandonare il divieto delle inferenze a catena, essendosi opposto che: «la cd. *praesumptio de praesumpto* non è di per sé vietata, dovendosi richiamare, sul punto, l'orientamento espresso da Cass., n. 19993/2025, alla cui stregua "nel sistema processuale non esiste il divieto della

⁷² Cass., Sez. VI, 15 aprile 2025, n. 21236; Cass. 17 aprile 2025, n. 3860; Cass., Sez. IV, 22 ottobre 2025 n. 37874; Cass., Sez. V, 3 maggio 2023, n. 18473, in *italgiure.giustizia.it*. In senso contrario anche Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 37108, in *italgiure.giustizia.it*.

⁷³ MONACO, *Ragionamento inferenziale e divieto della doppia presunzione: sedimentato "equivoco logico" o presidio di attendibilità del convincimento giudiziale?*, in *DPCleC*, 2025, 598, *www.ildirittoprocessualecivile.it*. Peraltro, l'A. ammette l'indizio mediato a condizione del suo inserimento in una valutazione olistica ai sensi dell'art. 2729 c.c. (*ivi*, 605 ss.).

⁷⁴ Del tutto sporadicamente nella giurisprudenza penale: Tribunale di Milano, sez. G.I.P., 18 giugno 2015, in *DPC*, 2015, https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1445326014DELLATORRE_2015b.pdf; Trib. Torino, 23 dicembre 1991, in *Cass. pen.*, 1992, 2212, che se ne è avvalsa per validare l'affidabilità della prova fonica.

⁷⁵ Basta leggere l'istruttivo libretto di M. MALVALDI, *Se fossi stato al vostro posto. Ragionevole dubbio e matematiche risoluzioni*, Milano, 2025, per rendersi conto della difficoltà che incontrerebbe il giudice ad applicare alle prove la teoria della probabilità, con il rischio di errori madornali di fraintendimento. Per esempio, se ci sono due testimonianze coincidenti ma *indipendenti* la cui affidabilità (probabilità) singola è del 70%, l'affidabilità complessiva cala al 49% ($0,7 \times 0,7 = 0,49$: "paradosso della congiunzione"). Se, però, si applica in maniera *opportuna* il teorema di Bayes si arriva ad una probabilità congiunta del 97% (*ivi*, 120, 186-189).

⁷⁶ MONACO, *Ragionamento*, cit., 603.

cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (...)" (si vedano anche Cass., n. 14788/2024; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 27982/2020)»⁷⁷.

In penale, l'ammissibilità della "*praesumptio de praesumpto*" è più problematica. Sul piano strettamente logico si può dire che, se un indizio è "certo" (come deve essere per costituire la base dell'inferenza al fatto ignoto), allora una successiva inferenza che se ne trae è valida, oltre che legittima.

Esistono, però, ostacoli a questa conclusione.

Innanzitutto, occorre distinguere tra la fonte dell'indizio e l'interpretazione che se ne dà. Se sull'arma utilizzata per commettere un omicidio vengono repertate le impronte digitali di Tizio o, meglio ancora, il suo DNA, la fonte è certa, ossia è certo il fatto che Tizio ha impugnato l'arma.

Quanto, però, all'inferenza che se ne può trarre, ossia che questi è l'autore dell'omicidio, essa ha natura abduttiva e, come tale e di per sé, è priva di certezza (sia pure in senso logico-giuridico). Infatti, l'arma potrebbe essere stata impugnata *dopo* il delitto per inavvedutezza o in un tentativo di occultamento volto al favoreggiamento del colpevole. In questo senso la seconda inferenza (Tizio è l'autore dell'omicidio) è debole, ove non sia rafforzata dal complesso indiziario fondato su ulteriori circostanze.

Ma l'ostacolo più impervio è rappresentato dal limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio come criterio ultimo per la condanna.

Tutto ciò, peraltro, non sembra escludere a-priori l'utilizzo delle catene inferenziali purché, però, le possibili alternative alla colpevolezza possano ragionevolmente dissolversi con persuasiva conclusione nel crogiolo di una valutazione olistica degli elementi a carico.

8. Una "fattispecie indiziaria": sfruttamento lavorativo e presunzioni legali.

Un caso singolare è quello offerto dall'art. 603-bis c.p., relativo a intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.

Il terzo comma della disposizione ha normativizzato – non degli elementi costitutivi del reato, ma - degli "indici" ⁷⁸ di sfruttamento (reiterata retribuzione

⁷⁷ Cass. civ. ord. 25 marzo 2026, n. 7085, in *italgiure.giustizia.it*.

⁷⁸ DI MARTINO, *Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.*, in *Arch. pen.*, 2018, 3, 3 (www.archiviopenale.it); NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione*, in *Cass. pen.*,

non conforme ai contratti collettivi o comunque sproporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa su orario di lavoro, riposo, aspettativa, ferie; violazione della normativa prevenzionistica; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti), tali da consentire una «inferenza induttiva»⁷⁹ idonea a provare il fatto di reato⁸⁰.

Si tratta di una elencazione non tassativa⁸¹, aperta quindi a ulteriori indizi di sfruttamento, utile comunque a indirizzare le indagini nell'accertamento della sussistenza in concreto di quegli indici, e successivamente a fondare la condanna per violazione dell'art. 603-bis c.p.⁸²

2017, 7-8, 2617 ss.; FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, in *DPC Web*, 2016, 3. Peraltro, la natura degli indici all'interno della fattispecie non è incontroversa (v. LOREA, *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, in *Dir. rel. ind.*, 4/2020, 1101-1102). Del resto, è pur vero che gli indici di sfruttamento fissati dal legislatore finiscono per conferire determinatezza alla condotta vietata, il che è esattamente l'obiettivo di chi li classifica come elementi costitutivi della fattispecie (v. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in *Leg. pen. online*, 2017, 60). Si può, anzi, aggiungere che la costruzione della norma di cui all'art. 603-bis c.p. costituisce una particolare esemplificazione della c.d. "processualizzazione del diritto sostanziale", ossia quel fenomeno giurisprudenziale che fa prevalere le esigenze di prova nella definizione di fattispecie (su cui in senso critico v. GARGANI, *Crisi del diritto sostanziale e vix expansiva del processo*, in *discrimen.it*, 2018, 303 ss), con la peculiare differenza che in questo caso il tramite trasformativo è lo stesso legislatore.

⁷⁹ TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Quest. giust.* A proposito della combinazione tra diritto sostanziale e processuale che accompagna la disposizione è stato detto: «la norma incriminatrice fornisce una *guideline* probatoria al giudice. Gli indici sono dunque elementi fattuali in grado di definire, per induzione, il contesto che consente a sua volta di individuare il tipo, o meglio il fulcro attorno a cui ruota la fattispecie» (CONSULICH, *Controllo del comportamento economico deviante ed evoluzione del diritto penale d'impresa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.* 1-2/2024, 39).

⁸⁰ Si tratta di una tecnica legislativa non inedita nel diritto internazionale. Infatti, gli *Elements of Crime*, che accompagnano lo Statuto di Roma della Corte Criminale Internazionale, hanno l'esplicito scopo di coadiuvare la Corte nell'interpretazione delle disposizioni che criminalizzano determinate condotte (come il genocidio e i crimini di guerra).

⁸¹ Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7857, Rv. 282609; Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7862, in *italgiure.giustizia.it*. Di Martino distingue: «l'elencazione dev'essere ritenuta tassativa quanto alla dimensione tipologica; ma è necessariamente aperta quanto ai fatti concreti che possono esservi ricondotti» (DI MARTINO, *Tipicità di contesto*, cit., 47).

⁸² Un caso di "indici-requisiti" normativi a cui il giudice deve attenersi è stato ravvisato anche nell'art. 131-bis c.p. per stabilire la particolare tenuità del fatto (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, condotta susseguente al reato) (Cass., Sez. III,

Di più, dal momento che le ipotesi positivizzate devono intendersi come alternative al loro interno e tra di lavoro, si finisce per essere in presenza di indizi che sono non solo per legge implicitamente gravi e precisi, ma perfino tali che anche *uno solo* di essi (es. la violazione sistematica del rispetto della retribuzione di settore ovvero dell'orario di lavoro) è idoneo a far ritenere accertato il reato⁸³. Infatti, aderendo alla tesi per cui può prescindersi dalla pluralità convergente degli indizi nel caso di indizio "necessario", si sarebbe appunto in presenza di un indizio di tale tipo per volontà legislativa. Sarebbe, così, introdotta una vera e propria presunzione legale che vincola il giudice⁸⁴.

Ciò almeno sul piano nomologico, perché non si può dire che venga menomato il principio del libero convincimento, dal momento che il giudice dovrà pur sempre contestualizzare quell'indice/indizio nel complessivo quadro probatorio, unitamente alla condizione dell'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore, potendo magari arrivare ad escludere la sussistenza del reato⁸⁵.

9. Profili oggettivi e soggettivi dell'indizio.

Un aspetto da prendere in considerazione è quando l'indizio è rilevante per espletare determinate attività già soltanto sul piano oggettivo (nel senso di indizio di reato) ovvero deve coinvolgere anche la sua proiezione soggettiva (nel senso di indizio individualizzante di reità).

Vi sono disposizioni il cui testo chiarisce quale sia l'opzione corretta. Per esempio, l'art. 63, co. 1, c.p.p. specifica che l'esame deve essere interrotto quando nei

10 giugno 2025, n. 26974, in *italgiure.giustizia.it*). Non diversamente avviene nell'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena.

⁸³ Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7862; Cass., Sez. IV, 12 maggio 2021, n. 25083, in *italgiure.giustizia.it*. In questo senso parrebbe anche DI MARTINO, *Tipicità di contesto*, cit., 5, seppure con la precisazione che «Ogni elemento di fatto, significativo ai fini dell'indice, deve dunque esprimere il significato di coartazione del soggetto a vivere una condizione lavorativa di cui subisce l'imposizione [...] l'esistenza di una circostanza di fatto che corrisponde alla dimensione tipologica dell'indice non è sufficiente di per sé ad integrare l'elemento costitutivo. Si tratta solo della 'base del giudizio', distinto, di significatività [...] la fattispecie concreta ascrivibile all'indice (cioè le circostanze di fatto sussunte nella singola tipologia), pertanto, non potrà essere intesa in sé e per sé come sfruttamento se non è anche idonea a segnalare l'esistenza di complessive «condizioni di sfruttamento» cui il lavoratore sia sottoposto (o destinato ad esserlo) da chi approfitti della sua situazione di vulnerabilità. Disvalore d'offesa è porre qualcuno in condizioni di sfruttamento, non semplicemente corrispondere ad uno o più indicatori, indizi» (*ivi*, 11-12).

⁸⁴ In senso contrario DI MARTINO, *Tipicità di contesto*, cit., 6, 45.

⁸⁵ «da un lato, l'esistenza di un indicatore (circostanza di fatto) o di un indice (quale complesso di indicatori) non significa automaticamente sussistenza dell'elemento costitutivo; dall'altro, l'insussistenza di un indicatore non esclude la concorrenza di altri, e dunque la possibilità di ritenere integrato quell'elemento» (DI MARTINO, *Tipicità di contesto*, cit., pp. 44-45).

confronti della persona che vi è sottoposta emergono «indizi di reità a suo carico». Le misure cautelari non possono essere applicate al soggetto se «a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza» (art. 273, co. 1, c.p.p.)⁸⁶.

Quanto all'iscrizione di cui all'art. 335 c.p.p. (nella formulazione introdotta dall'art. 15 d.lgs. 150/2022) si prevedono due (eventuali) momenti distinti: quello della iscrizione, quando il pubblico ministero abbia acquisito la «notizia di reato», intesa come «rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» (momento oggettivo); quello della iscrizione del nome della persona «a cui il fatto è attribuito» in presenza di «indizi a suo carico» (momento soggettivo)⁸⁷.

Quanto al profilo oggettivo è stato di recente affermato in giurisprudenza che la non-inverosimiglianza del fatto non comporta anche una verifica in positivo della sua verosimiglianza, e che «il riferimento alla determinatezza del fatto rende non più sufficiente l'indicazione dei soli elementi "nucleari" del reato (condotta e/o evento), ma implica una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti da una fattispecie astratta: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta»⁸⁸.

Anche alla luce di questa precisazione appare chiaro che, sebbene la disposizione parli di indizi solo con riguardo alla attribuzione del fatto di reato a un soggetto determinato, la stessa notizia di reato innominata non possa che basarsi su circostanze indizianti, e non di generici sospetti, in continuità del resto con le conclusioni della giurisprudenza anteriore alla riforma. Altrimenti verrebbe tradita la *ratio* stessa della innovazione, tendente a bandire iscrizioni avventate.

Si può, anzi, segnalare che, analogamente a quanto avviene con l'art. 192, co. 2, c.p.p. per la valutazione probatoria degli indizi, viene qui fissata una regola legale di condotta normativo-procedurale, che difetta in altre disposizioni che fondano l'attività sulla esistenza di indizi.

⁸⁶ Per inciso si può ricordare che i «gravi indizi» sono richiesti per l'accesso domiciliare dei verificatori fiscali, su autorizzazione del pubblico ministero, al fine di accertare eventuali illeciti (amministrativi) (art. 52, co. 2, Dpr 633/1972). L'art. 12, co. 1, l. 212/2000 (Statuto del contribuente) si esprime diversamente, richiedendo che «siano espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso».

⁸⁷ Sui requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'iscrizione v. Cass., sez. VI, 16 febbraio 2026, n. 6184/2026, in *italgiure.giustizia.it*. Sulla necessità che gli indizi siano certi, precisi e concordanti, ma non gravi, v. le indicazioni della Procura generale della Corte di cassazione, *Primi orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato; conclusione delle indagini preliminari; avocazione e controlli da parte del giudice*, 19.1.2023, in www.procuracassazione.it/resources/cms/documents/Orientamenti_in_tema_di_applicazione_del_d.lgs_150_2022_7.pdf

⁸⁸ Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2026, n. 6184, in *www.italgiure.giustizia.it*.

La *Relazione illustrativa* al decreto precisa che l'espressione «indizi a suo carico», di cui al comma 1-bis dell'art. 335 c.p.p., vale ad escludere «sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria», ciò in linea con acquisizioni precedenti della giurisprudenza⁸⁹.

Nella recente interpretazione giurisprudenziale: «l'iscrizione soggettiva deve innestarsi su evenienze fattuali determinate, non inverosimili, sussumibili in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice, e specifiche in quanto a carico della persona della cui iscrizione si tratta e, quindi, idonee ad integrare una 'traccia di un percorso logico argomentativo', suscettibile di evocare diversi possibili scenari rispetto al *thema probandum*, che solo lo sviluppo successivo delle indagini si incaricherà di discriminare, occorrendo altresì che gli indizi siano dotati dei caratteri di certezza storica, concordanza e precisione, ma non anche della 'gravità'»⁹⁰

L'art. 267, co. 1, c.p.p. ammette le intercettazioni quando, genericamente, vi sono «gravi indizi di reato», dizione che all'evidenza – e come la giurisprudenza riconosce – non richiede già l'individuazione di un indiziato.

La formulazione è identica (a parte il requisito della gravità) nell'art. 220 n. coord. c.p.p. per il caso in cui gli «indizi di reato» emergano durante l'attività (amministrativa) di ispezione o vigilanza, momento dal quale devono essere osservate le disposizioni del codice di rito. E, in effetti, è stato confermato dalla giurisprudenza che questo passaggio non è condizionato dalla attribuzione del reato a un soggetto determinato⁹¹.

Nel caso del prelievo di campioni nell'ambito di accertamenti amministrativi al fine del compimento di analisi di laboratorio, come per esempio in materia di rifiuti, inquinamento o sostanze alimentari, le analisi irripetibili ovvero la revisione di quelle ripetibili devono essere eseguite con la garanzia dell'avviso del giorno, ora e luogo di esecuzione dell'analisi, e della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (art. 223 n. coord. c.p.p.). Tale disposizione si riferisce in maniera generica all'«interessato», che può essere anche un ente, come la *società produttrice dell'alimento da analizzare*⁹². In un caso del genere le garanzie apprestate dall'art. 223 cit. non sono rivolte ad una persona fisica, che sia in ipotesi successivamente rinviata a giudizio. Talvolta in giurisprudenza

⁸⁹ Per tutte v. Cass., Sez. Un., 21 giugno /2000, n. 16, Rv. 216248 e Cass., Sez. Un., 24 settembre /2009, n. 40538, Rv. 244376, in *italgiure.giustizia.it*.

⁹⁰ Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2026, n. 6184, cit.

⁹¹ Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 45477, Rv. 220291, in *italgiure.giustizia.it*. In senso contrario Cass., Sez. VI, 10 maggio 1999, n. 11076, Rv. 214332, in *italgiure.giustizia.it*. V. anche Corte cost. n. 10/1971 sotto la vigenza del codice del 1930. Nel senso della necessità che l'indizio sia anche soggettivamente qualificato v. GUERNELLI, *Aspetti operativi e processuali dell'attività di p.g. nel nuovo c.p.p.*, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, 157.

⁹² Cass., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 2360, Rv. 245910, in *italgiure.giustizia.it*.

l'interessato alle analisi è stato individuato «nel soggetto nei cui confronti potrebbero sorgere indizi di reato»⁹³, ma appunto ancora in via ipotetica.

Quando però, prima dell'esecuzione delle analisi siano già emersi indizi di reato a carico di taluno, non sarebbe ammissibile seguire la procedura suddetta, ma si dovrebbe ricorrere allo strumento della consulenza tecnica ai sensi degli artt. 359 c.p.p. per le analisi ripetibili ovvero alla consulenza ex art. 360 c.p.p. o all'incidente probatorio per le analisi irripetibili. Tanto che nel caso in cui, pur di fronte all'emersione di indizi di reato, si sia ugualmente proceduto senza le piene garanzie difensive, ne conseguirebbe la nullità⁹⁴ o la inutilizzabilità⁹⁵ dei risultati delle analisi.

10. "Indizio" e "prova".

La distinzione tra "prova" e "indizio" non è solo di tipo dogmatico, ma è una precisa scelta legislativa, che discende da una lunga tradizione. Infatti, mentre il primo comma dell'art. 192 c.p.p. si occupa della «prova», il secondo comma è dedicato agli «indizi».

Il codice non definisce né l'una né gli altri. Della prova si limita a stabilire che il giudice la «valuta», mentre per gli indizi fissa una regola di giudizio fondata sui caratteri che essi debbono possedere affinché dagli stessi possa essere «desunta» l'esistenza di un fatto.

Ulteriore vincolo legale al libero convincimento del giudice pone il terzo comma, secondo cui le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o quelle dell'imputato di reato collegato: art. 192, co. 4, in relazione all'art. 371, co. 2, lett. b, c.p.p.) devono essere valutate unitamente agli «altri elementi di prova» che ne confermino l'attendibilità (i c.d. "riscontri").

Tali ultime disposizioni sembrerebbero escludere che le "prove" di cui al comma 1 necessitino di passare attraverso il vaglio di attendibilità. Così non è, ovviamente, ma tale conclusione negativa è, per così dire, spostata dalla decisione alla motivazione, come si evince dalla previsione, contenuta nel medesimo comma, secondo cui il giudice deve dare conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Per inciso, si può osservare che da ciò si ricava che non può esserci *decisione senza motivazione*, o meglio che la decisione è la sua motivazione.

Quindi, neppure la "prova" può essere automaticamente fondativa dell'accertamento. In altri termini, essa deve in ogni caso passare attraverso il pettine fine del giudizio per verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca e la non contraddittorietà con altre informazioni acquisite. Pertanto, che il teste abbia

⁹³ Cass., Sez. III, 10 febbraio 2010, n. 15372, Rv. 246598, in *italgiure.giustizia.it*.

⁹⁴ Cass., Sez. III, 3 febbraio 2017, n. 5235, Rv. 269213; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2010 n. 36695, Rv. 248527; Cass., Sez. III, 11 maggio 2006, n. 21136, Rv. 234521, in *italgiure.giustizia.it*.

⁹⁵ Cass., Sez. III, 10 febbraio 2010, n. 15372, Rv. 246600; Cass., Sez. III, 21 febbraio 1994, n. 5310, Rv. 197450, in *italgiure.giustizia.it*.

assistito al fatto criminoso, lo descriva, e ne abbia indicato l'autore non è ancora sufficiente, di per sé solo, per affermare la responsabilità di questi.

Ciò scolora alquanto la distinzione tra prova e indizio fino a dissolverla⁹⁶. E così pure smentisce la pretesa che l'indizio sia una *probatio minor*. E' stato detto chiaramente che «Ovunque vi sia una proposizione da provare, necessariamente devono esservi prove [...] comunque le si chiami, elementi, indizi, ecc.»⁹⁷, nonostante la *Relazione al progetto preliminare* del codice del 1988, secondo cui agli indizi «non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove».

In verità, lo stesso codice sembra accogliere questa concezione bipartita, quando per esempio richiede semplici indizi per l'iscrizione della notizia di reato, ovvero gravi indizi per l'emissione di una misura cautelare o per autorizzare le intercettazioni⁹⁸, cioè per attività tendenzialmente interinali alle indagini. Ma sul piano dell'accertamento della *colpevolezza* tra prova e indizio c'è al massimo una differenza di grado, non di natura: anche gli "indizi" fanno "prova", a determinate condizioni; con la sola differenza, del resto non banale, che solo per i primi sono fissati espliciti vincoli di giudizio.

Eppure, si è insistito in dottrina, sulla differenza tra prova e indizio, con la giustificazione che solo la prima è autoevidente⁹⁹. Ovvero si sostiene *in apicibus* che vi sia una diversità gnoseologica tra i due, in quanto la prima si ottiene con

⁹⁶ «nulla è prova in sé (nel senso che nulla ha un'automatica e risolutiva capacità di dimostrare il fatto ignoto), ma tutto è "elemento di prova", che può approdare o meno al "risultato di prova" a seconda della validità del criterio impiegato per transitare dall'uno all'altro» (FASSONE, *Indizi*, in *Enc. dir., Agg. I*, 1997, p. 635). Oppure: «ogni prova è indizio: sia perché ogni prova comporta inferenze, sia perché l'indizio può derivare da qualsiasi mezzo di prova» (IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1997, 204).

⁹⁷ FERRUA, *La prova nel processo penale. Struttura e procedimento*, Torino, 2015. vol. I, 57. Si è negata l'equivalenza tra prova (intesa come prova diretta o storica) e indizio (come prova critica) in quanto non sarebbe corretto parlare di prova critica rispetto a *singoli* indizi, ma soltanto riguardo al complesso indiziario nel suo insieme (ANGELETTI, *Il processo indiziario*, cit., 10). Si tratta di intendersi. Non si può, negare che anche il singolo indizio costituisca un elemento di prova (critica). "Prova" è qualcosa che dimostra un fatto, anche se questo non è ancora il fatto di reato.

⁹⁸ Anche in questo caso, però, si è di fronte a prove, per la semplice ragione che, se così non fosse, significherebbe che nelle misure cautelari o nelle intercettazioni non vi è nulla da provare. Viceversa, la differenza sta nel fatto che in questi casi non si richiede la prova della "colpevolezza", ma di una "probabile colpevolezza" (FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., 58-59).

⁹⁹ MASSA, *Contributo all'analisi del giudizio penale di primo grado*, Milano, 1964, 115 sub codice del 1930. Nel senso che nella prova rappresentativa si ha con immediatezza l'accertamento del fatto: TONINI – CONTI, *Manuale di procedura penale*, XIV ed., 2023, Milano, 253. Per Nappi la distinzione si basa sulla diversa forza persuasiva dell'argomentazione probatoria (NAPPI, *Guida al Codice di Procedura Penale*, Sesta ed., Milano, 1997, 179).

una inferenza basata su leggi logiche o scientifiche non probabilistiche, mentre nell'indizio vi è applicazione di massime d'esperienza o di leggi scientifiche probabilistiche, cosicché l'indizio sconta una carenza di validità logica¹⁰⁰. Ancora su questa scia dogmatica, la prova (diretta) permette una sola inferenza dall'elemento di prova al risultato di prova (Tizio ha visto X uccidere Caio), mentre nell'indizio occorrono due inferenze¹⁰¹.

Si direbbe che, al contrario, la giurisprudenza si sia manifestata più "moderna", e da lungo tempo, equiparando l'indizio (come prova indiretta o critica) alla prova (diretta o storico-rappresentativa)¹⁰².

Tanto è vero che si è giustamente osservato che una testimonianza – regina delle prove dirette – può essere tanto "prova" quanto "indizio" a seconda del suo contenuto¹⁰³, cioè in definitiva se riguarda il fatto principale o un fatto secondario¹⁰⁴.

Tralasciando altre classificazioni dogmatiche, riprendiamo la distinzione tra prova rappresentativa (o diretta o storica) e prova indiretta o critica¹⁰⁵, a cui normalmente si ritiene appartenga la prova indiziaria.

¹⁰⁰ UBERTIS, *Sistema*, cit., 78. Anche se a p. 84 l'A. ammette che non si può disconoscere un fondamento alla tesi che ritiene impossibile discriminare prova in senso stretto e indizio in quanto la ricostruzione fattuale è in entrambi i casi soggetta al dubbio; aggiungendo però che questa sinonimia si può ammettere a livello di fatti secondari, cioè le singole componenti, della sequenza probatoria, ma non per la struttura gnoseologica. V. anche: PETRALIA, *Gravi indizi di reato e della colpevolezza: i modelli probatori delle indagini preliminari e l'integrazione difensiva del patrimonio indiziario*, in *Cass. pen.*, 2005, 2455. Ritiene diversa la struttura logica tra prova e indizio: LUPÀRIA, *Le promesse della genetica forense e il disincanto del processualista. appunti sulla prova del dna nel sistema italiano*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, 176. Nega qualsiasi differenza tra prova e indizio sul piano ontologico ed epistemologico: SANTORIELLO, *Indizi*, in *Dig. disc. pen.*, *Aggiorn.*, 2013, 347-348.

¹⁰¹ CAPRIOLI *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il "delitto di Cogne"*, in *Cass. pen.*, 2009, 1876.

¹⁰² Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Rv. 191230; Cass., Sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11403, Rv. 189317; Cass., Sez. I, 6 luglio 1992, n. 8511, Rv. 191509; Cass., Sez. I, 24 febbraio 1992, n. 4153, Rv. 190763; Cass., Sez. I, 14 febbraio 1992, n. 8040, Rv. 191295; Cass., Sez. I, 21 febbraio, 2017, n. 46566, Rv. 271228, in *italgiure.giustizia.it*. Nel senso, invece, della prevalenza «gerarchica» della prova diretta sulla prova logico-indiziaria: Cass, Sez. II, 10 marzo 1995, n. 295, Rv. 202356, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁰³ Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397, Rv. 259551; Cass., Sez. II, 22 aprile 2020, n. 14704, Rv. 279408, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁰⁴ SANTORIELLO, *Indizi*, cit., 345-347.

¹⁰⁵ Secondo Ferrua l'unica distinzione accettabile è quella tra prova dichiarativa, che contiene al suo interno la proposizione da provare, e ciò che non lo è, senza peraltro che se ne possa ricavare una maggiore o minore affidabilità dell'una o dell'altra (FERRUA, *Teorie della prova: dialogo con Franco Cordero*, in *DisCrimen*, 2020, 7).

La prima rappresenta in maniera diretta il fatto da provare (la testimonianza di chi ha assistito al fatto criminoso, la fotografia o il video che lo hanno ripreso), la seconda soltanto una sua traccia (le impronte digitali, lo *stub*, il DNA).

Peraltro, neanche nel primo caso esiste l'autoevidenza del fatto da provare, in quanto la testimonianza potrebbe essere falsa o inattendibile¹⁰⁶, e la fotografia o il video potrebbero essere frutto di manipolazione o essere sfocati e poco "leggibili", ecc. In ogni caso, il fatto non esiste più, e può solo essere ricostruito attraverso un procedimento valutativo di secondo grado.

Non c'è dubbio, però, che nel caso della prova indiziaria – intesa come prova non diretta del fatto reato – il percorso ricostruttivo è più complesso e si svolge attraverso fasi intermedie che mancano nella prova rappresentativa. Ma, di nuovo, questa è solo una questione di ragionamento probatorio, cioè della lunghezza della catena di inferenze, non di diversa natura dell'elemento informativo nel risultato di accertamento che può fornire.

11. Indizi e assenze.

Di regola le carenze investigative inficiano la dimostrazione dell'ipotesi accusatoria¹⁰⁷. Per esempio, in un caso noto alle cronache la seconda sentenza della Cassazione, annullando la seconda sentenza d'appello (di condanna), ha denunciato in maniera severa quanto alle indagini «Un *iter* obiettivamente ondivago, le cui oscillazioni sono, però, la risultante anche di clamorose *defaillances* o "amnesie" investigative e di colpevoli omissioni di attività d'indagine, che, ove poste in essere, avrebbero, con ogni probabilità, consentito, sin da subito, di delineare un quadro, se non di certezza, quanto meno di tranquillante affidabilità, nella prospettiva vuoi della colpevolezza vuoi dell'estraneità degli odierni ricorrenti»¹⁰⁸.

D'altra parte, può anche darsi il caso che proprio l'aver trascurato strade investigative doverosamente (ex art. 358 c.p.p.) esplorabili da parte degli inquirenti anche a favore dell'imputato, finisca per condurre ad una ricostruzione accusatoria erronea e smentibile, ma non smentita proprio a causa della incompletezza delle indagini¹⁰⁹. E, infatti, si è osservato che l'obbligo di ricercare degli elementi a favore da parte del pubblico ministero non ha meramente natura

¹⁰⁶ Ferrua nota che la valutazione di attendibilità di una prova dichiarativa si avvale di cifre indiziarie, come i segnali corporei non intenzionali che accompagnano la testimonianza e la rendono decifrabile a un livello extra-linguistico (FERRUA, *La prova nel processo penale*, cit., p. 68).

¹⁰⁷ Cass., Sez. VI, 15 aprile 2025, n. 21236, in *italgiure.giustizia.it*. In dottrina v. ANGELETTI, *Il procedimento indiziario*, cit., 49.

¹⁰⁸ Cass., Sez. V, 7 settembre 2015, n. 36080, in *www.giurisprudenzapenale*, nel caso Knox-Sollecito.

¹⁰⁹ In un'ottica di doverosa completezza delle indagini, anche degli elementi a favore, che sola vincola il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale ex art. 112 Cost., v. Corte cost. n. 58/2026, in *www.cortecostituzionale.it*.

deontologica, «ma assolve anche ad un obiettivo di rafforzamento dell'ipotesi dell'accusa», attraverso il tentativo di falsificazione¹¹⁰.

Il punto è, però, che vi sono circostanze che solo l'imputato conosce o che addirittura è l'esclusivo soggetto in grado di dimostrare (si pensi a un documento occulto, di cui egli sia in possesso o di cui conosca l'ubicazione).

Ci si domanda, allora, se ed eventualmente entro quali limiti l'indagato/imputato possa/debba dare un proprio contributo alla ricostruzione indiziaria, per demolirla.

Nel sistema a suo carico non esiste un onere *probatorio* di confutazione dell'ipotesi d'accusa, nel senso di fornirne la controprova, tantomeno secondo il modello civilistico¹¹¹.

Tuttavia, si ammette largamente che gli incombe un onere di *allegazione* di circostanze a sé favorevoli¹¹², qualora miri ad escludere la colpevolezza¹¹³, anche rispetto alla non ricorrenza del dolo¹¹⁴, o ad affermare l'esistenza di una causa di giustificazione o di non punibilità¹¹⁵.

Questa conclusione non contraddice il sistema accusatorio, tanto è vero che il secondo comma dell'art. 65 c.p.p. prevede che nell'interrogatorio la persona sia invitata «ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa».

Un caso tipico ed evidente è quello dell'alibi: di regola, infatti, sarà soltanto l'indagato a poter fornire l'indicazione e le circostanze che possano confermare la sua presenza altrove al momento del reato (il che, peraltro, non escluderebbe a priori una sua correttezza morale)¹¹⁶.

D'altra parte, è proprio l'esercizio delle prerogative difensive del contraddittorio come principio cardine del processo penale (art. 111, co. 2, Cost.) che radica un –

¹¹⁰ FASSONE, *La valutazione della prova nel processo penale: dogmatismi antichi e consapevolezze nuove*, in BESSONE – GUASTINI (a cura di), *Le regole del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, Padova, 1995, 335.

¹¹¹ Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 3326, Rv. 282715 (in motivazione), in *italgiure.giustizia.it*.

¹¹² FASSONE, *La valutazione della prova*, cit., 335.

¹¹³ Cass., Sez. II, 30 gennaio 2020, n. 6734, Rv. 278373, in *italgiure.giustizia.it*.

¹¹⁴ Cass., 31 gennaio 2022, n. 3326, Rv. 282715; Cass., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835, Rv. 274417, in *italgiure.giustizia.it*.

¹¹⁵ Cass., Sez. VI, 20 giugno 2024, n. 27411, Rv. 286826; Cass., Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 35024, Rv. 280304; Cass., Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 12099, Rv. 275284; Cass., Sez. II, 7 febbraio 2013, n. 20171, Rv. 255916; Cass., Sez. Un., 14 giugno 1980, n. 12093, Rv. 146696, in *italgiure.giustizia.it*.

¹¹⁶ Su questi aspetti v. FASSONE, *Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile": un metodo per la valutazione*, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, n. 98/1997, *La prova penale*, 40-41 (anche in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 4, 1104-1131), che pure invita alla «prudenza e vigilanza, al fine di non trasferire sull'indagato l'insuccesso dell'investigazione».

libero – onere di partecipazione alla ricostruzione dei fatti da parte dell'indagato/imputato¹¹⁷.

Nelle indagini le assenze non sempre sono soltanto vuoti che non sono stati colmati. In alcuni casi esse possono costituire una sorta di indizio in negativo da tenere nella dovuta considerazione.

Ciò accade specialmente quando, per esempio sulla base di un quadro circostanziale che si va delineando, ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare la presenza di un dato, che invece manca. Così, se Tizio è stato ucciso nella propria auto e si assume che l'omicida sia Caio, il fatto di non rinvenire sue tracce sul mezzo dovrebbe mettere in allarme sulla tenuta dell'ipotesi d'accusa¹¹⁸.

Al contrario, non può scattare alcun allarme quando neppure ci si aspetta quello che invece ci dovrebbe essere.

Una tale carenza abduttiva è stata spiegata come effetto di quel fenomeno psicologico per cui di regola si presta più attenzione alle presenze che alle assenze, nonostante che sul piano logico il *modus tollendo tollens* (se A allora B, non-B, quindi non-A) e il *modus ponendo ponens* (se A allora B, A, quindi B) siano equivalenti. Il che comporta che siamo spontaneamente propensi a cercare ciò che rende vera una proposizione piuttosto che ciò che la rende falsa¹¹⁹.

Come alle assenze, anche alle ipotesi eccezionali o imprevedibili merita di prestare attenzione in un percorso di ricostruzione indiziaria, perché «Bandire le spiegazioni eccezionali è una vera e propria fallacia investigativa e motivazionale»¹²⁰.

Le induzioni che consentono la catena indiziaria si appoggiano perlopiù a massime di esperienza, all' *id quod plerumque accidit*, lasciando scoperti casi che, pur del tutto inconsueti, possono ugualmente verificarsi. E ciò vale anche per le leggi scientifiche di carattere statistico: la causa improbabile potrebbe, nondimeno, essere stato il reale innesco della malattia investigata.

E' un gioco pericoloso sul piano euristico, perché la regola non può diventare l'eccezione. L'improbabilità di un evento deve avere un ancoraggio concreto per poter essere valutato, ma quando ciò avviene – vuoi per lodevole acribia investigativa vuoi per deduzione difensiva – l'ipotesi probabile deve essere saggiata col *test* di falsificazione.

¹¹⁷ «L'accusa prospetta una sua "storia", cioè una ipotesi sul fatto. In un processo di parti altrettanto dovrebbe fare la difesa» (IACOVIELLO, *I criteri di valutazione della prova*, in BESSONE – GUASTINI (a cura di), *Le regole del caso*, cit., 425).

¹¹⁸ IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 592. V. anche COSTANZO *Deduzione naturale*, cit., 3.

¹¹⁹ CHERUBINI, *Inferenze indiziarie e distorsioni nella valutazione delle assenze*, in *Cass. pen.*, 2010, 4018, 4029-4030.

¹²⁰ TONINI - CONTI, *Il processo di Perugia tra conoscenza istintuale e "scienza del dubbio"*, in *Arc. pen.*, 2012, 8.

Per contro, può essere l'ovvio a essere trascurato, come una sorta di visibilità talmente evidente da sfocare nell'invisibile¹²¹.

Altra falla può consistere nel ragionare secondo un proprio schema consolidato, pur normalmente efficace, invece di ragionare mettendosi nei panni dell'altro¹²², come già insegnava Sun Tzu, leggendario stratega cinese del VI sec. a.C.

12. I requisiti degli indizi.

L'art. 192, co. 2., c.p.p. sancisce i caratteri che gli indizi debbono possedere per essere valutati come prova, positivizzando in penale quella che era già stata una solida acquisizione della giurisprudenza¹²³, talvolta richiamandosi espressamente all'art. 2729 c.c.¹²⁴. Tanto che taluno ha ritenuto la sua formulazione una inutile «superfetazione o un implicito, quanto pleonastico, corollario della menzionata regola posta dal 1° comma dell'art. 192 c.p.p.»¹²⁵, ovvero stigmatizzandone la funzione puramente «coreografica»¹²⁶, essendo la regola «ovvia» e altrettanto «oscura»¹²⁷.

Gli indizi debbono essere «gravi, precisi e concordanti», termini che sono stati variamente interpretati

Si è, peraltro, osservato che in realtà non sono gli indizi a dover essere gravi e precisi, quanto gli argomenti di prova che se ne ricavano¹²⁸, e che la concordanza è il criterio della loro valutazione¹²⁹. Quanto in particolare alla gravità, questa non

¹²¹ POE, *La lettera trafugata*, in *I racconti*, Torino, 1983, 472 ss.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Cass., Sez. II, 12 maggio 1977, n. 5944, Rv. 135838; Cass., Sez. I, 24 febbraio 1981, n. 3411, Rv. 148425; Cass., Sez. I, 4 marzo 1981, n. 4531, Rv. 148851; Cass., Sez. II, 13 gennaio 1982, n. 167, Rv. 151522; Cass., Sez. I, 15 aprile 1981, n. 4709, Rv. 148913; Cass., Sez. I, 4 novembre 1981, n. 11179, Rv. 151350; Cass., Sez. I, 13 febbraio 1982, n. 1819, Rv. 152147. Non per nulla, ante riforma del codice di rito tra i giuristi era diffusa l'opinione che il fatto che il legislatore penale non avesse posto una regola come quella dell'art. 2729 c.c. era del tutto trascurabile, avendo quelle prescrizioni il valore di «mero ammonimento» al giudice (FERRAIOLI, *Presunzione*, cit., 310).

¹²⁴ Cass., Sez. V, 17 aprile 1970, n. 770, Rv. 115645; Cass., Sez. VI, 1 febbraio 1972, n. 3431, Rv. 121074; Cass., Sez. I, 21 ottobre 1992, n. 11634, Rv. 192575, in *italgiure.giustizia.it*.

¹²⁵ GIRONI, *La prova indiziaria*, in GAITO (a cura di), *La prova penale*, vol. III, *La valutazione della prova*, Utet, 2008, 147.

¹²⁶ IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1997, 210-211.

¹²⁷ FERRUA, *Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1990, 968.

¹²⁸ GIRONI, *La prova indiziaria*, cit., p. 135; COMOGLIO, *Prova e lessico processuale: sospetto, indizio e prova; tema, oggetto di prova; ammissione, assunzione*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, n. 98/1997, 333

¹²⁹ N. SCAPINI, *La prova per indizi*, cit., 128, 134.

riguarderebbe la circostanza indiziante, quanto piuttosto la massima d'esperienza su cui si basa l'inferenza¹³⁰.

Si è detto che la *gravità* è "agganciata" all'oggetto di prova (del reato e/o del suo autore)¹³¹. In altre parole, dipende dalla pertinenza col fatto da provare¹³². E, quindi, quando l'inferenza che se può trarre secondo massima di esperienza esibisce un alto grado di concludenza rispetto al fatto da accertare¹³³, purché si utilizzino massime di esperienza o leggi scientifiche probabilistiche con alto grado di fondatezza¹³⁴.

Altri ha richiamato la forza persuasiva dell'indizio¹³⁵, intesa come il suo "peso"¹³⁶, ovvero il grado di probabilità della esistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto¹³⁷.

Si è pure ancorata la gravità alla capacità di resistenza alle obiezioni¹³⁸.

Non si tratta, però, tanto di certezza¹³⁹, perché – come comunemente si ammette – la certezza è il carattere presupposto dell'indizio in sé per potersene valere a fini probatori.

A dispetto del nome, anche l'interpretazione del carattere della *precisione* naviga in acque ambigue.

Non può essere ricondotto alla certezza dell'indizio¹⁴⁰, perché – come si è visto – è questa un requisito indefettibile di ogni indizio.

Suscita perplessità anche tradurre la precisione con l'univocità dell'indizio, anche a causa delle sfumature con cui tale equiparazione è stata sostenuta.

¹³⁰ VITALE, *Indizio*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 2005, 768.

¹³¹ FRANCESCHINI, *Il peso probatorio del movente a delinquere*, in *Cass. pen.*, 2022, 1115.

¹³² LEVERANO, *La rilevanza probatoria dell'affiliazione rituale tra indizi e massime d'esperienza*, in *Arch. pen.*, 2022, 8.

¹³³ FASSONE, *Indizi*, in *Enc. dir., Agg. I*, Milano, 1997, 638.

¹³⁴ UBERTIS, *Sistema*, cit., 104.

¹³⁵ GIULIO UBERTIS, *Processo indiziario e valutazione probatoria*, Diritto & questioni pubbliche, 2020, 8.

¹³⁶ IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 574.

¹³⁷ Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663, Rv. 258721; Cass., Sez. Lav., 27 agosto 2024, n. 23154, Rv. 672146, in *italgiure.giustizia.it*.

¹³⁸ TAZZINI, *La praesumptio de praesumpto e il criterio della precisione dell'indizio*, in *Dir. pen. proc.*, 8/2024, 1062; GRIFANTINI, *La nozione di indizio nel codice di procedura penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 14. In giurisprudenza: Cass., Sez. I, 10 gennaio 1995, n. 118, Rv. 200083; Cass., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 29877, in *italgiure.giustizia.it*.

¹³⁹ Come, invece, ritiene SANTORIELLO, *Indizi*, cit., 348.

¹⁴⁰ Come, invece, ritengono: UBERTIS, *Sistema*, cit., 104; *Idem*, *Processo indiziario e valutazione probatoria*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2020, 8; TONINI - CONTI, *Il processo di Perugia*, cit., 259; TAZZINI, *La praesumptio*, cit., 1062; Cass. Sez. V, 3 maggio 2023, n. 18473, in *italgiure.giustizia.it*.

Nella forma più radicale univoco è considerato l'indizio che non permetta che una sola induzione¹⁴¹; al che si è opposto che, se così fosse, basterebbe un solo indizio per determinare la condanna, il che si deve escludere¹⁴². Sicché per altri l'univocità va intesa come numero ristretto di inferenze possibili¹⁴³, anche perché l'equivocità pratica non è quella teorica¹⁴⁴.

Neppure è del tutto convincente il riferimento alla concluzione dell'indizio¹⁴⁵, che appartiene maggiormente alla categoria della gravità.

La tesi preferibile appare, piuttosto, quella secondo cui l'indizio preciso è quello ben definito¹⁴⁶, cioè puntuale, ben circostanziato e caratterizzato, ovvero quando «si correla alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione»¹⁴⁷.

Tema cruciale, ma problematico, è quello della *concordanza* degli indizi. Qui è particolarmente evidente che non ci si trova di fronte a un requisito dell'indizio, quanto a un criterio di valutazione del compendio indiziario¹⁴⁸.

Respinta con convinzione la tesi nichilista secondo cui «l'unione non fa la forza, dato che nessuno di essi [indizi] può concorrere a svelare il significato del fatto, per la ragione così semplice che essi stessi un significato non lo possiedono»¹⁴⁹, il primo quesito che si affaccia è se l'art. 192, co. 2, c.p.p. imponga la pluralità degli indizi¹⁵⁰, come del resto tendenzialmente, anche se non sempre univocamente, richiesto dalla giurisprudenza, spesso anche soltanto per implicito.

¹⁴¹ G. BELLAVISTA, *Indizi*, cit., 229; GRIFANTINI, *La nozione di indizio*, cit., 14; – RUSSO - ABET, *La prova indiziaria*, cit., 180. In giurisprudenza: Cass., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 29877; Cass., Sez. I, 10 gennaio 1995, n. 118, Rv. 200083, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁴² VITALE, *Indizio*, cit., 768-769.

¹⁴³ IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in cassazione*, Milano, 1997, p. 206; LEVERANO, *La rilevanza probatoria*, cit., 8; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663 (in motivazione), in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁴⁴ BATTAGLIO, «*Indizio*» e «*prova indiziaria*», cit., 415.

¹⁴⁵ SANTORIELLO, *Indizi*, cit., 353; FRANCESCHINI, *Il peso probatorio*, cit., 1115. Sostanzialmente nel medesimo senso, come probabilità dell'ipotesi formulata in base all'indizio: Cass. civ., Sez. III, 29 luglio 2025, n. 21762, Rv. 675891, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁴⁶ FASSONE, *Indizi*, cit., 368.

¹⁴⁷ Cass., Sez. VI, 25 marzo 1997, n. 1327, Rv. 208892, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁴⁸ SAMMARCO, *Sui requisiti della prova indiziaria nella nuova disciplina processuale penale*, in *Giust. pen.*, 1991, 274.

¹⁴⁹ CAPRARO, *Nuova (vecchissima) giurisprudenza in tema di indizi e massime d'esperienza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1046.

¹⁵⁰ BASSI, *Il controllo del giudice di legittimità sulla valutazione della prova indiziaria: una nuova invasione di campo*, in *Cass. pen.*, 1992, 1018; SALIMBENI, *Ragionevole dubbio e motivazione sulla prova indiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 210 (che si appoggia anche al principio del *favor rei*); SCAPINI, *La prova*, cit., 119 ss.; LEVERANO, *La rilevanza*, cit., 9.

Tale interpretazione è sicuramente agevolata dall'uso del plurale nella norma. Tuttavia, di per sé, il dato letterale non è decisivo, poiché nella lingua il plurale non indica necessariamente la quantità, potendo avere funzione indeterminativa. Non per niente sono molteplici le voci dissenzienti, secondo cui può bastare (per condannare) anche un unico indizio.

Tanto si ammette a condizione che l'indizio solitario sia però grave e preciso¹⁵¹, o "necessario" (come avviene specialmente nei casi semplici)¹⁵², cioè «caratterizzato dalla correlazione obbligata del fatto ignoto da quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo e inevitabile»¹⁵³.

Altra questione controversa è se la concordanza possa supplire alla mancanza di gravità e/o precisione dei singoli indizi.

Secondo una prima interpretazione, fatta propria dalla giurisprudenza, la valutazione globale dei dati raccolti può essere «tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità»¹⁵⁴.

A tale conclusione si potrebbe obiettare che la norma sembra prevedere per ciascun indizio i requisiti di gravità e precisione, con la conseguenza che, in mancanza, essi non sarebbero valutabili propriamente come "indizi"¹⁵⁵. Nondimeno, si potrebbe replicare che gravità e precisione debbano sussistere, non tanto nella valutazione atomistica dei singoli indizi, quanto per effetto del quadro complessivo che se ne trae. Da questo punto di vista non si può sottacere che di regola non si avranno indizi *tutti* gravi e precisi, e tuttavia idonei a concorrere a definire in maniera probabilisticamente esauriente (sul piano processuale) il fatto da provare¹⁵⁶.

¹⁵¹ SAMMARCO, *Sui requisiti*, cit., 276; GIRONI, *La prova indiziaria*, cit., 141; BATTAGLIO, «Indizio» e «prova indiziaria», cit., 424. In giurisprudenza: Cass., sez. VI, 13 dicembre 1991, n. 2398, Rv. 189566; Cass., sez. IV, 25 gennaio 1993, n. 2967, Rv. 193406; Cass., sez. IV, 26 aprile 1996, n. 8662; Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 44324, Rv. 258321 (in motivazione), in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁵² IACOVIELLO, *I criteri di valutazione della prova*, in BESSONE – GUASTINI (a cura di), *Le regole del caso*, cit., 422.

¹⁵³ Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663 (in motivazione), in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁵⁴ Cass., Sez. I, 4 marzo 2021 n. 8863, Rv. 280605; Cass., Sez. I, 21 febbraio 2017, n. 46566, Rv. 271228; Cass., Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 1790, Rv. 272056; Cass., Sez. I, 12 aprile 2016, n. 20461, Rv. 266941; Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 44324, Rv. 258321, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁵⁵ NAIMOLI, *Principio di falsificazione tra prova indiziaria e prova scientifica. Riflessioni sul caso Garlasco e M. Kercher*, Ospedaletto, 2017, 58-60.

¹⁵⁶ FASSONE, *Indizi*, cit., 640; IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., 581 («Una parola può avere significati molteplici. Inserita in una frase, il senso della parola (di solito) si schiarisce»). Si direbbe essere stata diversa l'interpretazione della Cassazione: «Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in

Semmai, si può convenire che quanto meno gli indizi siano significativi (nel senso dell'art. 192, co. 2, c.p.p.) tanto maggiore dovrà essere il loro numero, mentre «in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto»¹⁵⁷.

Si può aggiungere che, almeno tendenzialmente, quanto più gli indizi siano indipendenti l'uno dall'altro, tanto maggiore sarà la loro forza probante complessiva.

13. I criteri di valutazione degli indizi.

Come è noto il principio del libero convincimento informa il processo penale. Non esistono regole di giudizio precostituite, e ciò per la semplice ragione che, abbandonato il sistema delle prove legali, non è ontologicamente possibile predeterminare dei criteri generali di giudizio a cui il giudice si debba attenere per la decisione, considerata la peculiarità dei singoli casi concreti.

Il rimedio al rischio di derive soggettivistiche prive di accettabilità razionale si situa nel ganglio dell'obbligo di motivazione con l'esposizione dei criteri adottati per giungere alla decisione (art. 192, co. 1, c.p.p.)¹⁵⁸, oltre al controllo sulla motivazione.

La prova indiziaria non si sottrae al principio generale¹⁵⁹, anche se il secondo comma dell'art. 192 c.p.p. seleziona le condizioni alle quali gli indizi possono fondare la condanna¹⁶⁰. È un po' come se pretendesse la norma che gli *ingredienti* posseggano determinati requisiti, senza però stabilire la *ricetta* per cucinarli.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che la valutazione degli indizi deve articolarsi in due fasi. Nella prima si analizzano atomisticamente i singoli indizi al

una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione» (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748 in motivazione, in *italgiure.giustizia.it*).

¹⁵⁷ Cass., Sez. II, 12 luglio 2019, n. 35827, Rv. 276743; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397, Rv. 259552, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁵⁸ Un ulteriore limite, ma estraneo a questa trattazione, è l'esclusione delle "prove" irritualmente acquisite o vietate.

¹⁵⁹ Sebbene si sia affermato che l'art. 192, co. 2, c.p.p. costituisce una eccezione al principio del libero convincimento, imponendo una regola di giudizio: LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, XV ed., 2018, 210; CATALANO, *Prove, presunzioni ed indizi*, in A. GAITO (a cura di), *La prova penale*, vol. I, *Il sistema della prova*, Utet, Wolters Kluwer; RUSSO - ABET, *La prova indiziaria*, cit., 166. Conf. N. SCAPINI, *La prova per indizi*, cit., 131.

¹⁶⁰ Nel senso che la procedura «qualificata» di utilizzazione degli indizi non costituisce un limite del libero convincimento v. per es. BASSI, *Il controllo del giudice di legittimità sulla valutazione della prova indiziaria: una nuova invasione di campo*, in *Cass. pen.*, 1992, 1018.

fine di vagliarne la corrispondenza ai requisiti di precisione e gravità. Nella seconda si verifica la loro concludenza complessiva¹⁶¹.

In dottrina¹⁶² si è proposto una schema più analitico a sette passaggi (o criteri metodologici): 1) suddividere l'imputazione in sotto-ipotesi; 2) analizzare i singoli indizi; 3) utilizzare i criteri di normalità e razionalità; 4) avere a disposizione un minimo di compendio informativo affinché la prova di fatti concreti possa considerarsi sufficiente, senza che la logica possa *sostituire* la prova; 5) valutare l'insieme degli indizi; 6) ricercare ipotesi alternative; 7) scegliere tra le alternative. Tornando allo schema bifasico della giurisprudenza, dal punto di vista del ragionamento si impiega nella prima fase una inferenza induttiva, che (in ipotesi) collega l'indizio al fatto da provare. Nella seconda opera una deduzione, che non è però quella del "sillogismo perfetto" aristotelico, quanto un "entimema"¹⁶³, ossia un ragionamento di tipo retorico-argomentativo che parte da premesse non certe¹⁶⁴ e approda a un risultato *probabile, non necessario*.

L'abduzione interviene in un momento anteriore alle due fasi sopra descritte, e non appartiene tanto al giudizio quanto alle indagini. L'abduzione ha molto a che vedere con l'intuizione¹⁶⁵, è una sorta di "scatto" dell'intelligenza immaginativa che permette di ricercare e infine di trovare il primo addentellato di una (possibile) catena significativa.

Così, nell'esempio del furto in azienda l'investigatore si chiederà innanzi tutto cosa e dove cercare. Trattandosi di furto, il ladro dovrà essere stato presente sul posto. Si cercheranno eventuali immagini captate dalle telecamere di sicurezza o, ipotizzando un furto dall'interno, anche le registrazioni delle presenze dei lavoratori. E altrettanto per successivi "spunti". Fin qui ci pare che operi un procedimento abduittivo.

Successivamente, considerato che non risultano altre persone presenti in azienda nel periodo in cui il furto è stato commesso, si indurrà che il ladro deve essere individuato tra di esse. Risulterà poi, per esempio, che: a) X non era di turno quella notte; b) ha noleggiato il giorno precedente un furgone; c) X è ludopatico e d) ha

¹⁶¹ *Ex multis*: Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, n. 6682, Rv. 191230; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Rv. 231678; Cass., Sez. VI, 9 giugno 1997, n. 8402, Rv. 209100; Cass., Sez. VI, 25 marzo 1997, n. 1327, Rv. 208892; Cass., Sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863/2021, Rv. 280605; Cass., Sez. I, 12 aprile 2016, n. 20461, Rv. 266941; Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 44324, Rv. 258321; Cass., Sez. II, 19 settembre 2013, n. 42482, Rv. 256967; Cass., Sez. I, 12 marzo 2024, n. 25232; Cass., Sez. I, 1 febbraio 2024, n. 27657; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2025, n. 7329; Cass., Sez. I, 7 ottobre 2025, n. 38287; Cass., Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 4442/2026, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁶² IACOVELLO, *La Cassazione penale*, 577 ss.

¹⁶³ ARISTOTELE, *Retorica*, I (A), 1, 1355 a, 4-19.

¹⁶⁴ Gli indizi devono essere "certi" per essere utilizzabili, ma pur sempre nel senso di una certezza processuale.

¹⁶⁵ Sulla natura immaginativa dell'abduzione v. DI GIOVINE, *Vedere e immaginare*, cit., 1019 ss.

molti debiti. Anche questi elementi permettono di inferire che X può essere effettivamente l'autore del furto.

Infine, sulla base di questi dati indiziari, ancora ambigui ciascuno per proprio conto, si potrà dedurre (o meno) che la loro complessiva valenza è spiegabile soltanto, in mancanza di plausibili alternative, con la commissione del furto da parte di X.

Per altro verso, si può dire che l'abduzione «muove in realtà dalla conclusione»¹⁶⁶. Si tratta di ciò che viene talvolta chiamato "precomprensione" del caso, ossia «una valutazione anticipata del risultato cui dà luogo la scelta di una determinata soluzione»¹⁶⁷.

14 Conclusioni.

Siamo partiti dalla metafora del processo indiziario come "opera aperta". Non si tratta di un paragone nuovo, dal momento che già in passato in alcune occasioni i giuristi hanno associato la ricostruzione dei fatti che si fa nel processo ad una «narrazione»¹⁶⁸ o a un «testo»¹⁶⁹.

L'opera d'arte, per quanto possa essere *aperta* a una vasta gamma di letture possibili, per essere in grado di *comunicare* il proprio messaggio estetico deve comunque possedere – per chi la guarda o l'ascolta – un *senso* percepibile e comprensibile al fruitore, sotto pena di sfiorare nel «suono bianco, la somma indifferenziata di tutte le frequenze»¹⁷⁰, ossia nel *rumore* indistinto. A sua volta il *puzzle* ambiguo degli indizi sparsi, per sostanzarsi nella prova di accertamento della responsabilità, deve potersi coagulare in un senso definito, altamente plausibile e razionalmente accettabile come l'unica soluzione logico-fattuale del contesto¹⁷¹.

¹⁶⁶ KAUFMANN, *Il ruolo dell'abduzione nel procedimento di individuazione del diritto*, in *Ars interpretandi*, 2001, 331.

¹⁶⁷ ZACCARIA, "Precomprensione" e controlli di razionalità nella prassi del giudice, in *Riv. dir. civ.*, 1984, 3, pt. 2, 316.

¹⁶⁸ TARUFFO, *Note sparse su certezza e coerenza della decisione giudiziale*, in *disCrimen*, 2019, discremen.it/note-sparse-su-certezza-e-coerenza-della-decisione-giudiziale/. Il sintagma «congruenza narrativa» è stato usato da Cass., Sez. I, 6 luglio 1992, n. 8511, Rv. 191509 (in motivazione), in italgiure.giustizia.it.

¹⁶⁹ IACOVIELLO, *La Cassazione penale cit.*, 541.

¹⁷⁰ ECO, *Opera aperta*, cit., 172. A proposito della musica elettronica il "suono bianco" è stato definito come «analogamente alla luce, è un fenomeno sonoro risultante dalla somma di tutte le oscillazioni, aleatorio e strutturato dal caso», in *La musica moderna*, Milano, vol. VII, 1967, 1969, 119.

¹⁷¹ Si è parlato di «criterio razionale offerto al consenso» (FASSONE, *Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile*, cit., 21).

E in effetti la sentenza racconta sempre una "storia"¹⁷². Non è un caso che i processi indiziari siano così appetiti dalla stampa e dal pubblico, e che i "gialli" costituiscano una letteratura sterminata.

Una "storia" che deve essere «un tutto coerente ed organico»¹⁷³.

È condivisibile in linea di principio l'osservazione che «non vi è nessuna corrispondenza necessaria tra la coerenza narrativa di una descrizione e la sua veridicità»¹⁷⁴, ma nei processi indiziari è in primo luogo la coerenza della ricostruzione in fatto che la motivazione della sentenza deve esibire per non cadere nella contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, co. 1, lett. e, c.p.p.), come tale suscettibile di sindacato in cassazione¹⁷⁵.

Più esattamente, il monito di cui sopra ha senso nella misura in cui ci si riferisca alla mera coerenza interna del narrato. Così, un racconto di pura fantasia non è fattualmente veridico in virtù della sua coerenza narrativa.

Tuttavia, accanto alla coerenza *interna* si deve prendere in considerazione la coerenza *esterna* del ragionamento indiziario. Possiamo chiamare quest'ultima: "congruenza".

Secondo la *Treccani* "congruenza" equivale a «Corrispondenza fra due o più cose»¹⁷⁶. Nel nostro caso la congruenza di una storia è la sua corrispondenza con i *fatti* narrati.

È stato detto: «La congruenza somiglia alla coerenza logica, ma è diversa da essa. Mentre la coerenza è una qualità negativa (assenza di contraddizioni), la congruenza è una qualità positiva»¹⁷⁷. Per quello che qui interessa, questa qualità deve essere intesa come congruenza fattuale, ovvero «la congruenza rispetto al tema di indagine»¹⁷⁸.

Un'ultima osservazione.

Specialmente nei casi più complessi è impensabile fare a meno della prova indiziaria. Gli indizi sono una risorsa, da estrarre dall'oscuro sottosuolo dell'ignoto, per portare alla luce la verità (processuale) che nasconde.

¹⁷² Per esempio, parla di «"storia" racchiusa nell'imputazione» Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, cit.

¹⁷³ Cass., Sez. I, 18/ gennaio 2024, n. 20030, Rv. 286492, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁷⁴ TARUFFO, *Note sparse*, cit., 7.

¹⁷⁵ Sul crisma della coerenza v. Cass., Sez. V, 11 giugno 2019, n. 34149, Rv. 276566; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4663; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2012, n. 44992, Rv. 253774; Cass., Sez. V, 17 aprile 2000, n. 2459, Rv. 216367; Cass., Sez. I, 20 marzo 1998, n. 1700, Rv. 210566; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 1993, n. 1898, Rv. 193781, in *italgiure.giustizia.it*.

¹⁷⁶ *Dizionario delle Scienze Fisiche* (1996), *Treccani*, in *treccani.it*.

¹⁷⁷ GUASTINI, *Giuridico, ragionamento*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali I Supplemento* (2001), *Treccani*, in *treccani.it*.

¹⁷⁸ Cass., Sez. I, 25 settembre 2020, n. 30415, Rv. 279789. Si sono richiamate alla congruenza anche Cass., Sez. I, 20 marzo 1998, n. 1700, Rv. 210566; Cass., Sez. I, 12 marzo 1990, n. 641, Rv. 184170, in *italgiure.giustizia.it*.



È un mestiere difficile, che richiede intuito, acume, capacità di analisi e insieme di sintesi, di proiettività da parte del pubblico ministero (rispetto a un eventuale dibattimento), e di prudenza da parte del giudice (come dice il termine stesso che qualifica la sua funzione: *juris prudentia*), sottesa al limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio, onde evitare che lo scrigno prezioso degli indizi si tramuti in un vaso di Pandora.